



DOC. INTERNO N. 71197401 del 22/02/2018

Deliberazione n. 4 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come "decreto legge 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la Sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la Sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione” modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come “Regolamento 33/2013”;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 0000064-01/02/2018-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 trasmessi con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. “Unione per il Trentino”
- II. “Team Autonomie - BürgerUnion”
- III. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- IV. “Union Autonomista Ladina”
- V. “Südtiroler Volkspartei”

- VI. “Gruppo Misto”
- VII. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”
- IX. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- X. “Amministrare e Civica Trentina”
- XI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- XII. “Progetto Trentino”
- XIII. “Die Freiheitlichen”
- XIV. “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda”.

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”.

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell’assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell’Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le “Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...”, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, la Sezione, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, come di seguito individuati, che necessitano di idonei chiarimenti ovvero di integrazioni documentali, sotto specificati, affinché i gruppi possano provvedere alla eventuale regolarizzazione dei rendiconti medesimi.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare interessato:

I. “Unione per il Trentino”

- a) Inviare copia conforme del preventivo e della conferma dell'ordine da parte del presidente del Gruppo per la spesa relativa all'acquisto dello smartphone “Galaxy S6 64GB Gold” di importo superiore ad euro 500,00 (art. 1 disciplinare interno).
- b) Relativamente all'incarico di consulenza per la gestione della comunicazione istituzionale del Gruppo UPT, affidato all'ex dipendente Fabio Pizzi (dimessosi il 31 gennaio 2017 dal contratto a tempo determinato part time a 19,5 h) - tenuto anche conto dell'entità del compenso pattuito (euro 23.460,00) - precisare le ragioni che hanno consentito il sostanziale rinnovo con affidamento diretto di tale consulenza sebbene il

contratto sia stato formalmente sottoscritto dal gruppo regionale e non più dal gruppo provinciale (nell'anno 2016).

II. “Team Autonomie – BürgerUnion”

- a) Trasmettere gli elementi giustificativi a sostegno delle spese per il personale e di ogni altra documentazione relativa al personale dichiarata nell'elenco dei documenti inviati ma non trasmessa (All. P1, P1b, P2, P2b, P3 e P5).
- b) Inviare copia conforme dell'estratto conto bancario (All. A2).
- c) Inviare la dichiarazione di attestazione di veridicità e correttezza del rendiconto 2017, dato che quella presente agli atti è relativa all'esercizio 2016.
- d) Trasmettere i documenti (verbale assegnatario) attestanti la registrazione nell'inventario del Consiglio regionale del monitor Graetz LCD 32" acquistato dal Gruppo.
- e) Rielaborare il rendiconto apportando le seguenti correzioni:
 - imputare correttamente alla voce di spesa n. 4 “*Spese per consulenze, studi e incarichi*” la consulenza affidata alla DALGE PH per la realizzazione di concetti, contenuti e mantenimento per l'uso dei social media e comunicazione 2.0 (fattura n. 5 del 23/09/17);
 - imputare correttamente alla voce di spesa n. 12 “*Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio*” le spese sostenute per il canone mensile del root server EQ4 e gli spazi su server e DNS a favore della società Hetzner Online GmbH.
- f) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare delle spese sostenute per la pubblicazione di annunci sul social network Facebook (voce di spesa n. 3) ed inviare copia degli annunci.
- g) Chiarire in cosa consista la spesa sostenuta per la gestione dei voucher nel periodo gennaio-novembre 2016 fatturata dal consulente del lavoro WHW (fatt. n. 943 dell'11/04/17).
- h) Inviare copia delle inserzioni pubblicitarie effettuate sul quotidiano Tageszeitung (voce di spesa n. 10).
- i) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo consiliare delle spese sostenute per l'affitto della sala presso la Fondazione teatro

comunale di Bolzano e della Haus Unterland di Egna per gli eventi sul nuovo decreto legge sui vaccini ed inviare copia delle locandine pubblicitarie degli eventi.

III. “Union Autonomista Ladina”

- a) Rielaborare il rendiconto alla data del 31 dicembre 2017 anziché alla data del 15 gennaio 2018 seguendo il criterio di cassa.

IV. “Süd-Tiroler Freiheit”

- a) In attuazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento delib. C.R. n. 33 del 10.09.2013 (art. 2 dell’allegato) si raccomanda di integrare il Disciplinare interno del Gruppo che attualmente risulta mancante di qualunque regolamentazione in materia contabile e di gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio regionale, limitandosi a disciplinare solo i compiti della collaboratrice.
- b) Dimostrare l’espressa riconducibilità ed inerenza all’attività istituzionale del Gruppo delle spese sostenute per il centenario della visita del Kaiser a Bolzano (le fatture interessate sono: fatt. n. 71 di Film Archiv Austria, fatt. n. 10863 di Athesia Medien, fatt. n. 3 di ARC-TEAM, fatt. n. 803 di Kolping Haus).
- c) Inviare l’autorizzazione per le spese inerenti la seguente documentazione (relativa alla rivista STIMMEN): distinta delle Poste italiane del 19.04.2017, fatt. effect! n. 1172, distinta Poste italiane del 28.07.2017, fatt. effect! n. 1169, distinta Poste italiane del 20.11.2017, fatt. effect! n. 1933, distinta Poste italiane del 05.01.2018, fatt effect! n. 2097.
- d) Si osserva che l’autorizzazione alla spesa dell’08/06/2017 relativa alla fatt. n. 2751 dell’Hotel Sailer è successiva al pagamento avvenuto il 07/06/2017. Si sottolinea al riguardo la necessità che le autorizzazioni siano sempre preventive.

V. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”

- a) Chiarire la riconducibilità ed inerenza all’attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale della spesa sostenuta per la progettazione e realizzazione del sito web (fatt. VISUALSIDE di Giovanazzi n. 7/2017) considerando che le pagine web del sito riportano il logo del Gruppo consiliare provinciale.

- b) Chiarire il motivo che ha determinato il mancato pagamento dell'IRAP da parte del Gruppo regionale (come risulta dalla dichiarazione allegata al rendiconto).
- c) Si segnala il disallineamento di 20 centesimi tra l'importo della cassa finale riportato nel rendiconto euro 244.760,42 (determinato dalla somma dei fondi cassa funzionamento e personale, ovvero 220.820,42+23.940,00) e la disponibilità totale finale euro 244.760,62 (risultante dal saldo del conto corrente e dalla liquidità, ovvero 244.691,81+ 68,81).

VI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”

- a) Provvedere alla correzione delle voci del rendiconto sulla base dell'allegato B del regolamento 33/2013, in quanto nello schema di rendiconto, nella parte “uscite pagate nell'esercizio” sono state inserite le voci n. 3 (spese trasferte e viaggi) e n. 4 (buoni pasto del personale del gruppo) non previste dallo schema approvato dal regolamento n. 33/2013 allegato B. Ne consegue che, la numerazione delle voci di spesa dal n. 3 e seguenti fino al n. 16 non risulta conforme all'anzidetto schema di rendiconto.
- b) Con riferimento al conto corrente bancario, si evidenzia che il foglio contenente i movimenti con data contabile dal 19/12/2017 al 3/01/2018, risulta erroneamente intestato al gruppo consiliare provinciale PATT. I dati ivi contenuti relativi al codice IBAN, così come le operazioni registrate, risultano correttamente corrispondenti al conto corrente intestato al gruppo consiliare regionale PATT. Provvedere alla correzione dell'intestazione del suddetto foglio.
- c) Giustificare il prelevamento in contanti effettuato in data 7/12/2017 per euro 950,00 (acquisto francobolli), posto che il disciplinare interno all'art. 3 consente il prelevamento dal conto corrente di una somma non superiore a 300,00 euro da destinare a cassa contanti per la gestione di spese minute. La medesima irregolarità era già stata sollevata con deliberazione di questa Sezione n. 4/2016/FRG del 18/2/2016, a seguito della quale si evidenzia la mancata adozione delle misure correttive enunciate a suo tempo dal capogruppo *pro tempore* per la risoluzione della problematica. Si chiedono chiarimenti in merito.

- d) Con riguardo al protocollo degli atti impegnativi o autorizzativi di spesa per il gruppo, si evidenzia il mancato invio delle pagine contenenti la registrazione dei protocolli dal n. 29 al n. 42. Provvedere a tale invio.
- e) Pur prevedendo il disciplinare interno all'art. 4 punto 3 l'utilizzo del fondo spese del personale per la liquidazione di buoni pasto per il personale del gruppo, si evidenzia che il contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente Dalsasso Giada (part time fino al 30/11/2017, a tempo pieno dal 1/12/2017), non contiene alcun riferimento alla corresponsione di buoni pasto (acquisto di n. 165 buoni pasto per un valore di euro 988,41), come invece dichiarato dal capogruppo nelle autorizzazioni alla spesa di data 10/4/2017, 20/6/2017 e 12/9/2017. Fornire chiarimenti in merito anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero (voce di spesa n. 4).
- f) Regolarizzare la ricevuta del pagamento del compenso alla relatrice Andreis Nicoletta pari ad euro 240,00 netto, relativo al convegno tenutosi a Lasino il 9/11/2017, in quanto priva di data e firma (voce di spesa n. 12).
- g) Si osserva che: l'autorizzazione alle spese del 13/11/2017 nell'ambito della "consulenza I nuovi Trentini" è successiva al pagamento della fattura n. 45091 di data 30/9/2017 e della fattura n. 53/SD di data 23/8/2017 effettuato in data 13/9/2017; l'autorizzazione alle spese del 21/12/2017 relative al convegno tenutosi a Mezzolombardo il 22/11/2017 è successiva al pagamento relativo alla nota prot. n. 10811 di data 7/11/2017 avvenuto in data 27/11/2017 nonché alla fattura n. 2837 del 20/11/2017 avvenuto in data 13/12/2017 (voce di spesa n. 14). Si sottolinea al riguardo la necessità che le autorizzazioni siano sempre preventive.
- h) Fornire copia della documentazione giustificativa del pagamento di euro 246,00 (F24).

VII. "Die Freiheitlichen"

- a) Il conto corrente bancario risulta intestato a "Die Freiheitlichen" senza la precisazione che si tratti del Gruppo consiliare e non del Partito. Fornire chiarimenti al riguardo, ciò anche in considerazione di quanto affermato nel contratto con il commercialista Gianluca Calovini Sartori del 6 maggio 2016 con riferimento alla gestione da parte del Partito dei conti del Gruppo regionale e provinciale.

- b) Relativamente al contratto con il Sig. Taibon si rileva che è stato corrisposto l'importo di euro 32.400,00 a fronte di assegnazioni per spese di personale dal Consiglio regionale di euro 29.250,00. Fornire chiarimenti al riguardo.

VIII. "Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda"

- a) Dall'autorizzazione alla spesa a firma del Presidente del gruppo di data 25/9/2017, si rileva l'affidamento dell'incarico a due dipendenti Rauzi Serena e Hupel Anna a svolgere due trasferte in data 28/9/2017 e in data 13/10/2017 per la realizzazione di documentazione fotografica necessaria al lavoro di ricerca sul turismo in Trentino Alto Adige (nota spese del 19/10/2017 per euro 113,88). Il Presidente dichiara, che il lavoro verrà presentato all'opinione pubblica dal Gruppo in una conferenza stampa e in alcune serate informative. Fornire documentazione che attesti che la Sig. Hupel Anna sia dipendente del gruppo, ed inoltre documentazione a supporto dell'effettivo svolgimento della conferenza stampa e delle serate informative (voce di spesa n. 1).
- b) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerzia all'attività istituzionale del gruppo della spesa correlata al pagamento del pedaggio autostradale per euro 1,90 e del ticket Central Parking per euro 4,00 entrambi di data 25/7/2017, considerato che lo svolgimento della Clausura annuale del gruppo è avvenuto in data 1 agosto 2017.
- c) Fornire chiarimenti in merito all'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per euro 40,70 (rif. fattura Amonn n. 3295565 dell'8/11/2017) che riporta erroneamente la data del 5/4/2016 (voce di spesa n. 7) e all'autorizzazione alla spesa relativa alla fornitura di giornali per euro 79,30 (rif. Estratto conto tabaccheria Walther del 2/4/2017) che riporta la data del 16/3/2016 (voce di spesa n. 9).
- d) Dimostrare l'espressa riconducibilità ed inerzia all'attività istituzionale del gruppo della spesa correlata alla fattura n. 104 del 3/10/2017, relativa all'acquisto del testo "Feminist fight club".

P.Q.M.

DELIBERA

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, e del "Regolamento 33/2013, concernente "Interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione";

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, distintamente per ciascun gruppo consiliare sopra indicato, il termine del 7 marzo 2018;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012.


MANDA

alla Segreteria della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI




Depositato in Segreteria il 22 FEB. 2018

IL DIRIGENTE

Tommaso PANZA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tommaso Panza".



REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

Kontrollsektion für die Region Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Drⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI

als Präsident fungierend (Berichterstatter)

Drⁱⁿ Stefania FUSARO

Ratsmitglied

Dr. Massimo AGLIOCCHI

Erster Referendar



In der Sitzung des Rates vom 22. Februar 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012

von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigte jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 59/2014/EL der Vereinten Sektionen des Rechnungshofes, in gerichtlicher Instanz;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 der 10. Dezember 2014, nachstehend "Verordnung 33/2013" genannt;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311 übermittelten Unterlagen ;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 2 vom 16. Februar 2018, mit der die Präsidentin fungierende Vorsitzende der Sektion das Richterkollegium für die heutige nicht öffentliche Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

SACHVERHALT

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 0000064-01/02/2018-SC_TN-U09-A) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311 die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 ein:

I. „Unione per il Trentino“

II. „Team Autonomie - BürgerUnion“

III. „Lega Nord Trentino - Forza Italia“

IV. „Union Autonomista Ladina“

V. „Südtiroler Volkspartei“

VI. „Gemischte Fraktion“

VII. „Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Movimento 5 Steiles“

VIII. „Süd-Tiroler Freiheit“

IX. „Partito Democratico Trentino-Südtirol“

X. „Amministrare Civica Trentina“

XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese "

XII. „Progetto Trentino“

XIII. „Die Freilieitlichen“

XIV. „Verdi - Grüne Fraktion - Grupa Verda".

2. Die obengenannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9 Abs. 3 der „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9, 10 und 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien – , mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.

Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).



Das oben genannte Gesetzesdekret Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie den Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird.

Die Voruntersuchungsinstanz setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat die Sektion bei der Prüfung der Rechnungslegung für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2017 einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen, die nachstehend angeführt werden, festgestellt. Diese erfordern entsprechende Klarstellungen oder zusätzliche Dokumente, die nachstehend spezifiziert werden, damit die Fraktionen die etwaige Berichtigung der Rechnungslegungen vornehmen kann.

Es ergeht die Aufforderung, innerhalb der im beschließenden Teil festgelegten Frist dieser Kontrollsektion die ergänzenden Unterlagen sowie die entsprechenden Klärungen zu übermitteln, die nachstehend für jede betroffene Ratsfraktionen anführt werden:

I. „Unione per il Trentino“

a) Es wird um die Übermittlung einer gleichlautende Abschrift des Kostenvoranschlags und der Auftragsbestätigung durch den Fraktionsvorsitzenden für die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kauf eines Smartphones „Galaxy S6 64GB Gold“ für einen Betrag von mehr als 500,00 Euro (Art. 1 Fraktionsregelung) ersucht.

b) Im Hinblick auf den Beratungsauftrag für das Kommunikationsmanagement der Fraktion UPT, mit dem der ehemalige Mitarbeiter Fabio Pizzi (der am 31. Dezember 2010 sein Dienstverhältnis für den Vertrag auf bestimmte Zeit zu 19,5 Stunden beendete) betraut wurde, - auch angesichts der Höhe des vereinbarten Honorars (23.460,00 €) -, bitte begründen, warum eine substantielle Erneuerung des Beratungsauftrags mit direkter Beauftragung vorgenommen wurde, obwohl der Vertrag formell von der Regionalratsfraktion und nicht mehr von der Landtagsfraktion (im Jahr 2016) unterzeichnet wurde.

II. „Team Autonomie-BürgerUnion“.

Angefordert werden:

- a) die Belege für die Personalkosten und alle weiteren Unterlagen betreffend das Personal, die in der Liste der gesendeten Dokumente aufgeführt sind, welche aber nicht übermittelt wurden (Anl. P1, P1b, P2, P2b, P3 und P5).
- b) eine gleichlautende Abschrift des Kontoauszugs der Bank (Anl. A2).
- c) die Erklärung über die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 2017, da sich die den Akten beiliegende Erklärung auf das Haushaltsjahr 2016 bezieht.
- d) die Einreichung der Dokumente (Protokoll des Empfängers) über die Aufnahme ins Inventarregister des Regionalrats des von der Fraktion erworbenen Bildschirms Graetz LCD 32'.
- e) die Berichtigung der Rechnungslegung mit folgenden Korrekturen:
- korrekte Anlastung des Beratungsauftrags an die Firma DALGE PH zur Ausarbeitung von Konzepten, Inhalten und Vorhaben für die Nutzung von Social Media und Kommunikation 2. 0 (Rechnung Nr. 5 vom 23.09.17) auf dem Ausgabenposten Nr. 4 „*Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge*“;
 - korrekte Anlastung der Ausgaben für die monatliche Mietgebühr des Root Server EQ4 Server und Server- und DNS-Ausstattung zu Gunsten der Firma Hetzner Online GmbH auf dem Ausgabenposten Nr. 12 „*Ausgaben für den Ankauf oder Anmietung von EDV- und Büroausstattung*“
- f) der Nachweis, inwieweit die Kosten für die Veröffentlichung von Anzeigen im sozialen Netz Facebook (Ausgabenposten Nr. 3) mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktion verbunden sind und dem vorgegebenen Zweck entsprechen und Zusendung von Kopien der Anzeigen.
- g) die Erklärung, welche Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung von Vouchers im Zeitraum Jänner-November 2016 gemäß Rechnung des Arbeitsmarktberater WHW (Rechnung Nr. 943 vom 11.4.2017) entstanden sind.
- h) die Zusendung der Kopien von Anzeigen in der „Tageszeitung“ (Ausgabenposten Nr. 10).
- i) der Nachweis der ausdrücklichen Zurechenbarkeit und Relevanz für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion der Ausgaben für die Anmietung des Saals in der Theater-Stiftung der Gemeinde Bozen und im Haus Unterland von Neumarkt für Veranstaltungen über das neue Gesetzesdekret zur Impfpflicht und Zusendung der Kopien von Werbematerial für die besagten Veranstaltungen.

III. „Union Autonomista Ladina“

Angefordert werden:

- a) eine neue Ausarbeitung der Rechnungslegung bis zum 31. Dezember 2017, anstatt 15. Januar 2018, nach dem Kriterium der Kassa.

IV. „Süd-Tiroler Freiheit“.

- a) In Umsetzung der Verordnung des Regionalrates laut Beschluss RR Nr. 33 vom 10. 09. 2033 (Anl. 2 des Anhangs) wird empfohlen, die interne Fraktionsregelung, die derzeit keine Regelung über die Buchhaltung und Verwaltung der vom Regionalrat zur Verfügung gestellten Finanzmittel enthält, zu ergänzen, da diese derzeit nur auf die Aufgaben der Mitarbeiterin regelt.
- b) Bewiesen muss außerdem die ausdrückliche Zurechenbarkeit und Relevanz für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion der Ausgaben für das hundertjährige Jubiläum des Besuchs des Kaisers in Bozen (die betreffenden Rechnungen sind: Nr. 71 von Film Archiv Austria, Nr. 10863 von Athesia Medien, Nr. 3 von ARC-TEAM, Nr. 803 des Kolpinghauses).
- c) Zudem bitte Zusendung der Ausgabenermächtigung im Zusammenhang mit folgenden Unterlagen (bezüglich der Zeitschrift STIMMEN): Beleg der italienischen Post vom 19. 04. 2017, Rechnung Effekt! Nr. 1172, Beleg der Italienischen Post von 28. 07. 2017, Rechnung effect! Nr. 1169, Beleg der italienischen Post vom 20.11.2017, Rechnung effect! Nr. 1933, Beleg der italienischen Post vom 5.1.2018, Rechnung effect! Nr. 2097.
- d) Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ausgabenermächtigung vom 08.06.2017 betreffend die Rechnung Nr. 2751 des Hotels Sailer nach der Zahlung am 06.07.2011 erfolgt ist. Es wird hervorgehoben, dass die Ausgabenermächtigungen immer vorher erteilt werden müssen.

V. “Partito Democratico Trentino-Alto Adige/Südtirol”.

Angefordert werden:

- a) Nachweis der Zurechenbarkeit und Relevanz für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion der Ausgaben für die Planung und Verwirklichung der Web-Seite (Rechnung VISUALSIDE von Giovanazzi Nr. 7/2017), da die Web-Seite der Fraktion das Logo der Landtagsfraktion anführt.
- b) Klarstellung des Grundes, der zur Nichtzahlung der IRAP-Steuer durch die Regionalratsfraktion geführt hat (wie in der dem Bericht beigefügten Erklärung angegeben).
- c) Bitte beachten Sie die Abweichung von 20 Cent zwischen dem ausgewiesenen Endbetrag der Kassa in der Rechnungslegung von 244.760,42 € 42 (ermittelt durch die Summe der Kassenmittel für die Tätigkeit und das Personal der Fraktion also 220.820,42+23.940,00) und der gesamten verfügbaren Mittel von 244.760,62 € (resultierend aus dem Kontokorrentsaldo und der Liquidität, also 244. 691, 81+ 68,81€).

VI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese

Man ersucht um:

- a) die Berichtigung der Posten in der Rechnungslegung auf der Grundlage von Anhang B der Verordnung Nr. 33/2013, da in der Rechnungslegung, in der Rubrik "im Haushaltsjahr bezahlte Ausgaben" die Posten Nr. 3 (Außendienst und Reisekosten) und Nr. 4 (Essensgutscheine für das Personal der Fraktion) eingefügt worden sind, die in der von der Verordnung Nr. 33/2013 Anlage B vorgegebenen Aufstellung nicht vorgesehen sind. Infolgedessen entspricht die Nummerierung der Ausgabenposten von Nr. 3 bis Nr. 16 nicht mehr der vorgesagten Aufstellung der Rechnungslegung.
- b) In Bezug auf das Bankkonto ist darauf hinzuweisen, dass das Blatt, das die buchhalterischen Bewegungen vom 19.12.2017 bis zum 3.01.2018 enthält, irrtümlicherweise auf den Namen der PATT-Landtagsfraktion läuft. Die darin enthaltenen Daten betreffend den IBAN-Code, so wie die registrierten Bewegungen, entsprechen dem Kontokorrent, der auf den Namen der PATT-Regionalratsfraktion läuft. Die Kopfzeile des Blattes muss korrigiert werden.
- c) die Begründung der Bargeldauszahlung vom 7.12.2017 für 950,00 Euro (Kauf von Briefmarken), vorausgesetzt, dass die Fraktionsregelung im Rahmen des Art. 3 die Abhebung eines Betrages von höchstens 300,00 € aus dem Kontokorrent für Kleinausgaben ermöglicht. Die gleiche Unregelmäßigkeit wurde bereits durch Beschluss dieser Sektion Nr. 4/2016/FRG vom 18/2/2016 hervorgehoben. Demzufolge wird hier das Versäumnis, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, was seinerzeit vom *pro tempore* Fraktionssprecher zur Lösung des Problems versichert wurde, nochmals hervorgehoben. Eine Klärung ist hierzu erforderlich.
- d) In Bezug auf das Protokoll der Akten über Ausgabenzweckbindungen oder –ermächtigungen für die Fraktion, wird darauf hingewiesen, dass die Seiten, die die Registrierung der Protokolle von 29 bis 42 enthalten, nicht übermittelt wurden. Bitte für die Zusendung sorgen.
- e) Auch wenn die Fraktionsregelung bei Art. 4 Pkt 3 die Verwendung der Finanzmittel für das Personal auch für die Entrichtung von Essensgutscheinen für das Personal der Fraktion vorsieht, wird darauf hingewiesen, dass der befristete Arbeitsvertrag der Mitarbeiterin Dalsasso Giada (part-time bis zum 30.11.2017, ganztägig seit 1.12.2017) keinen Hinweis auf die Entrichtung von Essensgutscheinen enthält (Ankauf von 165 Essensgutscheinen im Wert von 988,41 Euro), wie hingegen vom Fraktionssprecher in der Ausgabenermächtigung vom 10.4.2017, 20.6.2017 und 12.9.2017 angegeben. Man bittet um Erklärungen auch in Bezug auf die Gliederung der täglichen Arbeitszeit (Ausgabenposten 4).
- f) die Berichtigung der Zahlungsbestätigung betreffend die Entschädigung für die Berichterstatterin, Frau Andreis Nicoletta, entsprechend 240,00 € netto, bezogen auf die in Lasino abgehaltene Tagung vom 9.11.2017, da es kein Datum und keine Unterschrift enthält (Ausgabenposten Nr. 12).
- g) Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausgabenermächtigung vom 13.11.2017 im Rahmen der „Consulenza I nuovi Trentini“ nach der Zahlung der Rechnung Nr. 45091 vom 30.9.2017 und der Rechnung Nr. 53/SD vom 23.8.2017, die am 13.9.2017 gezahlt wurde, erfolgt ist. Die Ausgabenermächtigung vom 21.12.2017 im Zusammenhang mit der Tagung, die in Mezzolombardo am 22.11.2017 stattgefunden hat, wurde nach Zahlung der Rechnung Prot. Nr.

10811 vom 7.11.2017, die am 27.11.2017 erfolgte, sowie nach der Zahlung der Rechnung Nr. 2837 vom 20.11.2017, die am 13.12.2017 erfolgte (Ausgabenposten Nr. 14), erteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass Ermächtigungen immer vorher erteilt werden müssen.

h) die Übermittlung eines Beleges für die Zahlung von 246,00 € (F24).

VII. „Die Freiheitlichen“.

a) Das Bankkonto wird auf den Namen "Die Freiheitlichen" geführt, ohne zu präzisieren, dass es sich um die Ratsfraktion und nicht um die Partei handelt. Man bittet hierfür um Klarstellungen, auch angesichts dessen, was im Vertrag mit dem Wirtschaftsberater Gianluca Calovini Sartori vom 6. Mai 2016 mit Bezug auf die Verwaltung der Konten der Regionalrats- und Landtagsfraktion durch die Partei angeführt wurde.

b) In Bezug auf den Vertrag mit Herrn Taibon ist anzumerken, dass Zahlungen für einen Betrag von 32.400,00 € geleistet wurden, wohingegen die Zuweisungen für die Ausgaben für das Personal des Regionalrats 29.250,00 € betragen. Man bittet um Klarstellungen.

VIII „Verdi- Grüne Fraktion - Grupa Verda“.

a) Aus der Ausgabenermächtigung, die der Fraktionsvorsitzende am 25.9.2017 unterzeichnet hat, geht hervor, dass zwei Mitarbeiter Rauzi Serena und Hupel Anna beauftragt wurden, zwei Fahrten im Außendienst am 28.9.2017 und 13.10.2017 durchzuführen, um eine Fotodokumentation, die für eine Forschungsarbeit über den Tourismus in Trentino-Südtirol notwendig ist (Ausgabenaufstellung vom 19.10.2017 für 113,88 €), durchzuführen. Der Fraktionsvorsitzende erklärt, dass die Arbeit in einer Pressekonferenz und einigen Informationsabenden der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Man bittet, Unterlagen zur Verfügung stellen, aus denen hervorgeht, dass Frau Hupel Anna eine Mitarbeiterin der Fraktion ist, sowie weitere Unterlagen als Beleg, dass die Pressekonferenz und die Informationsabenden wirklich stattgefunden haben (Ausgabenposten Nr.1).

b) Es wird ersucht, die Zurechenbarkeit und Relevanz für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion der Ausgaben im Zusammenhang mit der Entrichtung der Autobahngebühren in Höhe von 1,90 € und des Parkscheins Central Parking für 4,00 €, beide mit Datum 25.7.2017 nachzuweisen, da die jährliche Klausurtagung der Fraktion am 1. August 2017 stattgefunden hat.

c) Man bittet um Klarstellungen über Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Schreibwaren für 40,70 Euro (Rechnung Amonn Nr. 3295565 vom 8.11.2017), da fälschlicherweise das Datum des 4.5.2016 (Ausgabenposten Nr. 7) angegeben wurde, und über die Ausgabenermächtigung für den Ankauf von Zeitungen für 79,30 Euro (Bezug: Kontoauszug Walther Tabakwarenhandlung vom 4.2.2017), die das Datum 16.3.2016 (Ausgabenposten Nr. 9) anführt.

d) Es wird ersucht, die Zurechenbarkeit und Relevanz für die institutionelle Tätigkeit der Fraktion der Ausgaben im Zusammenhang mit der Rechnung Nr. 104 vom 3.10.2017 betreffend den Ankauf des Textes Feministischer Fight-Club" nachzuweisen.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 „Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrats und diesbezügliche Rechnungslegung“ genehmigten Beschluss dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln,

SETZT

für jede einzelne Fraktion eine Frist bis zum 7. März 2018 fest für die Ergänzung der Dokumentation, die Überarbeitung der Rechnungslegung und die angeforderten Klärungen,

ERKLÄRT

im Sinne des Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 den Ablauf der Frist für die Entscheidung der Sektion als ausgesetzt,

VERFÜGT

die Übersetzung dieses Beschlusses ins Deutsche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 durch das Sekretariat der Sektion.

Entschieden in Trient, in der nichtöffentlichen Sitzung vom 22. Februar 2018




Die Präsidentin Berichterstatter

Anna Maria Rita DENTINI

hinterlegt beim Sekretariat am 22. Februar 2018

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N. 71223648 del 23/02/2018

Deliberazione n. 8 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;


VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione", successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Lega Nord Trentino – Forza Italia" riferito al periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtitoler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il soleo delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Lega Nord Trentino – Forza Italia”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,

tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Lega Nord Trentino – Forza Italia" per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE f.f. RELATORE



Anna Maria Rita LENTINI

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE

Modello di rendicontazione annuale del Gruppo consiliare

LEGISLATURA
ESERCIZIO FINANZIARIO

XV
2017

Gruppo consiliare regionale - Lega Nord Trentino - Forza Italia

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

- 1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento
 - 2) Fondi trasferiti per spese di personale (articolo 4, comma 2)
 - 3) Altre entrate (interessi bancari attivi)
 - 4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento
 - 5) Fondo cassa essercizi precedenti per spese di personale (articolo 4, comma 2)

TOTALE ENTRATE

Euro	€	23.040,00
Euro	€	21.600,00
Euro	€	5,27
Euro	€	5.701,50
Euro	€	570,00
Euro	€	50.916,77


USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

- 1) Spese per il personale sostenute dal gruppo (articolo 4, comma 2)
 - 2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese del gruppo (articolo 4, comma 2)
 - 3) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web
 - 4) Spese consulenze, studi e incarichi
 - 5) Spese postali e telegrafiche
 - 6) Spese telefoniche e di trasmissione dati
 - 7) Spese di cancelleria e stampati
 - 8) Spese per duplicazione e stampa
 - 9) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani
 - 10) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento
 - 11) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo
 - 12) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
 - 13) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
 - 14) Altre spese (interessi passivi, spese bancarie (funzionamento e personale))

TOTALE USCITE

Euro	€	15.270,37
Euro	€	3.362,75
Euro	€	22.500,00
Euro	€	882,13
Euro		
Euro	€	-
Euro	€	621,13
Euro	€	42.636,38

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO



FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	€	5.701,50
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	Euro	€	570,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro	€	44.645,27
USCITE pagate nell'esercizio	Euro	€	42.636,38
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro	€	4.743,51
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	Euro	€	3.536,88

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE

Cons. Giacomo Bezzi € 8.280,39

TRENTO 22/01/2018





DOC. INTERNO N. 71223816 del 23/02/2018

Deliberazione n. 9/2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Südtiroler Volkspartei” riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima.


Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell’assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell’Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtioler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. I dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il solco delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborсabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Südtiroler Volkspartei”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

E’ stata verificata la completezza della documentazione funzionale all’esame specifico del rendiconto.

Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La

valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).


Si segnala che nell'intestazione del rendiconto deve essere indicato l'intestazione del nome del Gruppo consiliare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Südtiroler Volkspartei" per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.



IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

CO	O REGIONALE
	REGIONALRAT
30 GEN. 2018	
PROT. N. 285	

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)


LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV.

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

1.1.2017-31.12.2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION



ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	97.920,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	-----
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	1.002,19
	euro/Euro -----
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	296.577,58
	euro/Euro -----
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	-----
	euro/Euro -----
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	395.499,77
	euro/Euro -----

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE	381,60	euro/Euro
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN		euro/Euro
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN		euro/Euro
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		euro/Euro
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK		euro/Euro
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN		euro/Euro
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN		euro/Euro
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION		euro/Euro
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG		euro/Euro
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄALEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)		euro/Euro
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	486,82	euro/Euro

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 868,42

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 296.577,58

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro 98.922,19

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro 868,42

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 394.631,35

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento,
Bozen/Trient,

20.1.2018

D. Lanza

K.



Beschluss Nr. 9/2018/FRG



REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Drⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI	als Präsident fungierend (Berichterstatterin)
Drⁱⁿ Stefania FUSARO	Ratsmitglied
Dr. Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar

Ratssitzung vom 22. Februar 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen

Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in gerichtlicher Instanz Nr. 59/2014/EL;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 der 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 2 vom 16. Februar 2018, mit der die Präsidentin fungierende Vorsitzende der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

SACHVERHALT

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) ist bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311 unter anderem die Rechnungslegung der Regionalratsfraktion der Autonomen Region Trentino-Südtirol „Südtiroler Volkspartei“ bezogen auf den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 eingegangen.

Die Rechnungslegung ist dieser Kontrollsektion direkt vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol übermittelt worden, so wie dies vom Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 vorgesehen ist.

Die Art. 1 und 9 Abs. 4 des Beschlusses des Regionalrats Nr. 33 vom 10. September 2013 sehen vor, dass für die Verfahren zur Kontrolle und Berichtigung der Rechnungslegungen vonseiten des Rechnungshofes sowie für die entsprechenden Sanktionsvorschriften die einschlägigen Bestimmungen in diesem Bereich zur Anwendung kommen und zwar Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Das bedeutet, dass die zuständige regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes die Ordnungsmäßigkeit der jährlichen Rechnungslegung der Ratsfraktion und der beiliegenden Unterlagen erklärt, wenn diese im Einklang mit den Vorgaben der geltenden Gesetzesbestimmungen stehen; anderenfalls erhebt sie entsprechende Einwände, die innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der Rechnungslegung an den Präsidenten des Regionalrates (Urteil

Verfassungsgerichtshof Nr. 39/2014) zu übermitteln sind, damit dieser die Berichtigung innerhalb von 30 Tagen vornehmen lässt.

2. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung des Regionalrates enthalten, die mit Beschluss des Regionalrates Nr. 33 vom 10. September 2013 genehmigt und später mit dem Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 abgeändert worden ist (in der Folge „Verordnung Nr. 33/2013“ genannt), und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft.

Aufgrund der in den Art. 1 und 9 Abs. 4 der besagten Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Übernahme des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012 (in der Folge Gesetzesdekrete Nr. 174/2012 genannt), finden bei den Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen nun die Abs. 9, 10, 11 und 12 des genannten Gesetzesdekretes Anwendung. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die besagten Bestimmungen des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 an, regelt die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, ermittelt die zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien - und die entsprechenden Buchhaltungsunterlagen und organisiert die nachfolgende Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Gemäß Art. 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes 174/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Geburungsabläufe und Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus regelt Artikel 1 Abs. 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof, also durch die regionale Kontrollsektion.

Zu diesen Modalitäten hat sich diese Kontrollsektion bereits in den Beschlüssen Nr. 2/2017/FRG, Nr. 3/2017/FRG, Nr. 4/2017/FRG und Nr. 5/2017/FRG und Nr. 6/2017/FRG geäußert.

3. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle über die Rechnungslegungen der Fraktionen der Regionalräte (und Autonomen Provinzen) in die Kategorie der "externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung" fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (Art. 1 Abs. 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, wie durch das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes abgeändert). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesem ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen (siehe Kontrollsektion Friaul Nr. 64/2014) stammen.

Die Rückerstattungspflicht stellt keine Sanktion für den Verstoß von Verhaltensweisen dar - für deren allfällige Untersuchung ein anderer Richter oder eine andere Instanz dieses Rechnungshofes zuständig ist -, sondern zielt darauf ab, den Bilanzausgleich zu gewährleisten bzw. wieder herzustellen, wenn dieser durch Ausgaben beeinträchtigt wurde, die nicht im Zusammenhang mit den institutionellen Zielen der Fraktionen stehen.

Dieser Beschluss des Rechnungshofes liefert dem Regionalrat darüber hinaus nützliche Hinweise für eine gesamtheitliche Einschätzung der Mittel, die den Ratsfraktionen für ihre Tätigkeit zu institutionellen Zwecken zugeteilt werden müssen, was dazu beiträgt, dass die Höhe dieser Beiträge im Rahmen einer mehrjährigen finanziellen Planung genauer berechnet werden kann.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 neben der „Änderung“ des Artikels 1 Absätze 9 bis 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 festgestellt hat, dass die von den zuständigen regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes durchzuführende Kontrolle darin besteht, eine verbindliche Analyse durchzuführen, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die Zweckbestimmung der Ausgaben und deren Übereinstimmung mit den Ausgabenermächtigungen überprüft, wobei festgestellt wird, ob diese Ausgaben effektiv für institutionelle Zwecke getätigten wurden. Die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind und der entsprechenden Kontrolle unterliegen, wird damit keineswegs beeinträchtigt.

Der Verfassungsgerichtshof hat demnach festgelegt, dass die in diesem Rahmen ausgeübte Funktion des Rechnungshofes in der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen besteht, wobei er als Parameter die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen erstellten Muster verwendet hat und nicht auf die Ermessensfreiheit der Entscheidungen eingegangen ist, die die Ratsfraktionen völlig autonom treffen können.

In den nachfolgenden Urteilen Nr. 130/2014 und Nr. 263/2014 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bekräftigt. Dabei wurde noch einmal hervorgehoben, dass die besagte Kontrolle keine meritorische Überprüfung der Entscheidungen, die in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen, vorsieht. Dies schließt jedoch nicht eine Überprüfung aus, ob die von den Fraktionen getätigten Ausgaben den institutionellen Zwecken entsprechen und ob sie nach dem allgemeinen, vom Rechnungshof bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen immer verfolgten Grundsatz der Übereinstimmung der Buchführung mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken vorgenommen wurden.

Diese Auslegungsgrundsätze und -kriterien zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen wurden erneut im Urteil Nr. 104/2016 bekräftigt, in dem der Verfassungsgerichtshof erklärt hat, dass die von der Region Venetien gegen den Beschluss der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes von Venetien eingelegte Beschwerde wegen Zuständigkeitskonflikt unzulässig und unbegründet ist.

Schließlich sei im Hinblick auf die von den regionalen Kontrollsektionen dieses Rechnungshofes ausgeübte Kontrolle auch auf die umfassende Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen, die sich mit den von den Regionalratsfraktionen eingelegten Rekursen beschäftigt haben, verwiesen (vgl. Entscheidungen der Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung Nr. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, das bereits zitierte Urteil Nr. 59/2014 und die jüngsten Urteile Nr. 1, 5, 39, 43 und 61/2015/EL sowie Nr. 15, 20, 22 und 24/2016/EL). Insbesondere ist das Urteil Nr. 15/2016/EL hervorzuheben, mit dem die Vereinigten Sektionen in besonderer Zusammensetzung die Einwände einiger Ratsfraktionen (“Südtiroler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”, „BürgerUnion-Südtirol-Ladinien“) gegen die Entscheidung Nr. 5/2016/SCBOLZ/FRG vom 25. März 2016, abgegeben von der Kontrollsektion des Rechnungshofes für die Region Trentino-Südtirol – Sitz Bozen, mit dem einige Rechnungslegungen für nicht ordnungsmäßig erklärt wurden, abgewiesen haben.

4. Die externe Kontrolle, für die diese Sektion zuständig ist, ist in Übereinstimmung mit den vom Art. 1 der Anlage A vorgesehenen Kriterien und dem Muster der Anlage B zum Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012 erfolgt. Auf letzteres verweist auch Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013, mit der die Richtlinien für die jährlichen Rechnungslegung der Ratsfraktionen des Regionalrates übernommen wurden.

Dies vorausgeschickt, hat sich die Überprüfung der Rechnungslegungen wie in der Vergangenheit an folgende Regeln und Grundsätze gehalten:

- 1) Wahrheitstreue und Korrektheit („die Wahrheitstreue ist die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und die tatsächlich getätigten Ausgaben“, „die Korrektheit ist die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken“ (Art. 1 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 21.12.2012);
- 2) Verbot der Vermischung von Fraktionsgeldern mit Mitteln, die auf verschiedene Weise im Zusammenhang mit der Ausübung politischer Tätigkeiten außerhalb des Regionalrates stehen (Art. 1 Absatz 3 Buchstabe b), c), d) des besagten Dekretes);
- 3) die Ausgaben, die dem einzelnen Abgeordneten bei der Ausübung seines Mandats entstehen, die sonstigen persönlichen Ausgaben und die Ausgaben für den Ankauf von Finanzanlageinstrumenten sowie die Ausgaben für den Ankauf von Kraftfahrzeugen können nicht aus den Mitteln, die für die Tätigkeit der Fraktionen bereitgestellt werden, rückerstattet werden (Art. 1 Abs. 1 des genannten Dekretes);
- 4) individuelle Übernahme der Verantwortung vonseiten des Fraktionsvorsitzenden in Bezug auf die ihm im Rahmen des hier untersuchten Aufgabenbereichs erteilten Aufgaben (Unterzeichnung der Rechnungslegung und Bestätigung der Wahrhaftigkeit und Korrektheit der darin enthaltenen Angaben): Art. 2 des genannten Dekretes;
- 5) obligatorische Einführung eigener Ordnungsbestimmungen, in der die Modalitäten der Gebarung der vom Regionalrat zur Verfügung gestellten Mittel und der Buchführung (Art. 2 Absatz 3 des genannten Dekretes) festzulegen sind;
- 6) Vollständigkeit der den Rechnungslegungen beigefügten Unterlagen (Art. 3 des besagten Dekretes), wobei im Besonderen „im Falle von direkt von den Fraktionen getragenen Ausgaben

für das Personal der Arbeitsvertrag und die Unterlagen, die die Erfüllung der Sozialversicherungs- und Versicherungspflichten bescheinigen, beizufügen sind" (Art. 3 Abs. 3);
7) die Rückverfolgbarkeit der Zahlungen (Artikel 4 des genannten Dekretes).

5. Am Ende des Kontrollverfahrens hat diese Kontrollsektion festgestellt, dass die Regionalratsfraktion „Südtiroler Volkspartei“ bei der Erstellung der Rechnungslegung und den damit zusammenhängenden Unterlagen die oben genannten Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 und der Verordnung Nr. 33/2013 eingehalten hat, wobei zu vermerken ist, dass die hier durchgeführten Kontrollen - gerade aufgrund der Funktionen dieser Kontrollsektion - grundsätzlich nicht die Ordnungsmäßigkeit der Verhaltensweisen hinsichtlich der kontrollierten Abläufe betreffen, die allenfalls von den zuständigen Stellen zu überprüft sind.

Weiters wurde die Vollständigkeit der Unterlagen festgestellt, die für die spezifische Prüfung der Rechnungslegung notwendig sind.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass Empfehlungen in Hinsicht auf mangelnde Angaben oder Ungenauigkeiten, die für die Entscheidung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung unwesentlich sind, abgegeben werden können. Die Bewertung, ob sie unwesentlich sind, muss anhand einer konkreten Abwägung erfolgen, die dem objektiven Wert der Unregelmäßigkeit, den Auswirkungen auf die gesamten Daten der Gebarung, dem gelegentlichen Vorkommen bzw. Abweichung von den Ordnungsprinzipien Rechnung trägt (Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 9/2015/EL).

Aus diesen Gründen

trifft der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, die endgültige Entscheidung unter Berücksichtigung der Darlegungen im Begründungsteil, und

- stellt fest, dass die Ordnungsmäßigkeit der von der Ratsfraktion der Autonomen Region Trentino-Südtirol „Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 eingereichten Rechnungslegung gegeben ist;
- verfügt, dass dieser Beschluss und eine Kopie der Rechnungslegung der oben angeführten Ratsfraktion, die eine Anlage zu diesem Beschluss bilden, mittels zertifizierter E-Mail vom Sekretariat der Kontrollsektion an den Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Südtirol zwecks Veröffentlichung auf der offiziellen Website der Körperschaft gemäß Artikel 1 Absatz 10 des GD Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012, übermittelt werde und
- verfügt, dass dieser Beschluss vom Sekretariat der Sektion gemäß dem Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 in die deutsche Sprache übersetzt werde.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 22. Februar 2018

DIE PRÄSIDENTIN

Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt am 23. Februar 2018

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N. 71223967 del 23/02/2018

Deliberazione n. 10/2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Gruppo Misto” riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima. Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtioler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il solco delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Gruppo Misto”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

E’ stata verificata la completezza della documentazione funzionale all’esame specifico del rendiconto.

Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La

valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell’irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l’occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).

Si raccomanda, pertanto, che:


- tutte le voci di spese devono essere singolarmente autorizzate dal Presidente del gruppo;
- le entrate per interessi attivi, anche di importi minimi, devono essere registrati seguendo il principio della cassa anziché della competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Gruppo Misto” per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.



IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

MESTO



ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>12'000</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>9'900</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) <i>interessi bancari</i>	euro/Euro	<u>3,14</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>25.08,60</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (articolo 4, comma 2) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>64.25,38</u>

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 53.335,12

[Signature]

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAI GRUPPO (articolo 4, comma 2) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>1600</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (articolo 4, comma 2) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	<u>431,14</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u></u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>470,27</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u></u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u></u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u></u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u></u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u></u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u></u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u></u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u></u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIEUTUNG VON SITZUNGSSÄALEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u></u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>233,90</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 2735,31

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

25,026,60

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

6425,38

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

21,903,74

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro

2735,31

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

36,325,57

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

14,296,21

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento.

Bozen/Trenti,

26.12.2017





Deliberazione n. 11/2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles” riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risultino conformi alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtioler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il solco delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’esplicitamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).


5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,
tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles” per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.



IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

29.11.16

POT N.

263

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

Città 2017

(01.01.2017 - 31.12.2017)

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

MOVIMENTO 5 STELLE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 11.520,00

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4, comma 2)* /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (*Artikel 4 Absatz 2)*

euro/Euro 10.800,00

3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)

euro/Euro 172,99

4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN

euro/Euro 28.915,69

5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4,
comma 2)* /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (*Artikel 4 Absatz 2)*

euro/Euro 19.136,83

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 70.545,51

JK

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (articolo 4, comma 2) /
PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)
euro/Euro 7.106,28
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO
(articolo 4, comma 2) /
ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR
PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)
euro/Euro 5.462,33
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O
PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB /
AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE
KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET
euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI /
AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE
euro/Euro 1.292,33
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE /
POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN
euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI /
FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN
euro/Euro 195,53
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI /
AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN
euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA /
AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK
euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI /
AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND
TAGESZEITUNGEN
euro/Euro 162,00
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO /
AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN
euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN
FÜR DIE FRAKTION
euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI
UFFICIO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND
BÜROAUSSTATTUNG
euro/Euro _____
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI
LOGISTICI E AUSILIARI) /
AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIEUTUNG VON
SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND
HILFSDIENSTEN)
euro/Euro _____
14. ALTRE SPESE (specificare) / Spese di gestione del c/c e Irap
SONSTIGE AUSGABEN (angeben)
euro/Euro 435,46

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 14.653,93

[Signature]



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

28.915,69

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

19.136,83

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro

22.432,99

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro

14.653,93

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro

38.350,37

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro

17.541,21

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

me. u.

Bolzano/Trento,

Bozen/Tricent,

29 gennaio 2018



V/A



DOC. INTERNO N. 71224110 del 23/02/2018

Deliberazione n. 12/2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)

Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

AT

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Amministrare e Civica Trentina” riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risultino conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtitoler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il solco delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.); in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Amministrare e Civica Trentina”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.


P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,

tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Amministrare e Civica Trentina” per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.



IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2007 - 31.12.2007

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

ADMINSITRAZIONE CIVICA TRENTO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 23.040,00 /RENTO *

2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4, comma 2*) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (*Artikel 4 Absatz 2*)

euro/Euro 81.600,00

3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)

euro/Euro _____

4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSGÄREN

euro/Euro 74.349,92

5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4,
comma 2*) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSGÄREN (*Artikel 4 Absatz 2*)

euro/Euro 7.396,58

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro 136.386,50



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (*articolo 4, comma 2)* /
PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (*Artikel 4 Absatz 2)*) euro/Euro 8.377,08
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO
(*articolo 4, comma 2)* /
ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR
PERSONAL (*Artikel 4 Absatz 2)*) euro/Euro 3.937,08
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O
PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB /
AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE
KOMMUNIKATIONS AUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET euro/Euro _____
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI /
AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE euro/Euro _____
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE /
POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN euro/Euro _____
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI /
FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN euro/Euro _____
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI /
AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN euro/Euro _____
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA /
AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK euro/Euro _____
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI /
AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND
TAGESZEITUNGEN euro/Euro _____
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO /
AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN euro/Euro _____
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN
FÜR DIE FRAKTION euro/Euro _____
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI
UFFICIO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND
BÜROAUSSTATTUNG euro/Euro 676,83
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI
LOGISTICI E AUSILIARI) /
AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIErUNG VON
SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND
HILPSDIENSTEN) euro/Euro _____
→ SPESE BANCARE 242,86
14. ALTRE SPESE (specificare) /
SONSTIGE AUSGABEN (angeben) COMMA CLAUSA 313,08 euro/Euro 664,98

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 13.710,97

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro **76.349,98**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro **7.396,58**

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro **44.640,00**

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahrs

euro/Euro **13.740,33**

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro **96.053,05**

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro **16.681,48**

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento, 4.5.2013
Bozen/Trento,





DOC. INTERNO N. 71224188 del 23/02/2018

Deliberazione n. 13 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Presidente f.f. (relatore)


Dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

Dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2018



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 16 febbraio 2018, con la quale la Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo, tra gli altri, il rendiconto del gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Progetto Trentino” riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, trasmesso con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima.

Il rendiconto è stato inviato a questa Sezione di controllo direttamente dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto legge 174/2012. Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso risulti conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, si pronunci sulla regolarità degli stessi, ovvero nel caso contrario formalizzi appositi rilievi da comunicare - nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo - al Presidente del Consiglio della Regione (sentenza Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

2. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012 (di seguito citato come decreto legge 174/2012) risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del citato decreto legge 174/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo. Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi da ultimo nelle deliberazioni n. 2/2017/FRG, n. 3/2017/FRG, n. 4/2017/FRG, n. 5/2017/FRG e n. 6/2017/FRG.

3. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei “controlli estrinseci di regolarità contabile”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, decreto legge 174/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L’obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l’equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell’appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, oltre ad aver “emendato” l’art. 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 174/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un’analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell’utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l’effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l’inerenza ai fini istituzionali. Di qui l’assenza di lesività dell’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi, ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricoprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. Tali principi e criteri interpretativi, in tema di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, sono stati ulteriormente ribaditi ancora più di recente dalla medesima Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 104 del 2016, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto in relazione alla delibera della Sezione regionale di controllo Veneto.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, la già citata sentenza n. 59/2014, nonché le più recenti sentenze n. 1, 5, 39, 43 e 61/2015/EL e n. 15, 20, 22 e 24/2016/EL). In particolare va evidenziata la sentenza n. 15/2016/EL, con la quale le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno respinto i ricorsi proposti da alcuni Gruppi consiliari (“Südtioler Volkspartei”, “Die Freiheitlichen”; BürgerUnion – Südtirol - Ladinien”), avverso alla deliberazione 5/2016/SCBOLZ/FRG del 25 marzo 2016, pronunciata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Bolzano, con la quale erano stati dichiarati non regolari alcuni rendiconti.

4. Il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari del consiglio regionale.

Alla luce di quanto sopra prospettato, la verifica compiuta ha seguito il solco delle seguenti regole e principi: 1) principi di veridicità e correttezza (“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”, “la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”: art. 1, D.P.C.M. 21/12/2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, cit. D.P.C.M.); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato): art. 2, cit. D.P.C.M.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, cit. D.P.C.M.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.): in particolare, “per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi” (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

5. A conclusione della procedura di controllo, la Sezione ha rilevato la conformità alle citate norme del decreto legge 174/2012 e del Regolamento n. 33/2013 della rendicontazione e della correlata documentazione presentata dal gruppo consiliare “Progetto Trentino”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,

tenuto conto di quanto osservato in parte motiva:


- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Progetto Trentino” per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare sopra evidenziato, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE f.f. RELATORE



Anna Maria Rita LENTINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria Rita Lentini".

Depositato il 23 FEB. 2018

Il Dirigente

Tommaso PANZA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tommaso Panza".

22 GEN 2018

ALLEGATO / ANLAGE B

270

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV (quindicesima)

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
PROGETTO TRENTO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE
EINNAHMEN

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro | 17.280,00 |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>) | euro/Euro | 10.800,00 |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro | 7,47 |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN | euro/Euro | 45.871,65 |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4,
comma 2</i>) / | | |
| 6. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>) | euro/Euro | 43.374,00 |

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT euro/Euro 117.333,12



VK

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2)</i> / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2)</i> / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2)</i>	euro/Euro	
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE	euro/Euro	
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGBÜHREN	euro/Euro	
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	2.544,80
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	419,70
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	1.012,10
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI ACCIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	1.312,52
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	300,00
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄALEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	102,25

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro **5.691,37**

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHR**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 45.871,65

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 43.374,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro 28.087,47

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro 5.691,37

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 57.467,75

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 54.174,00

*IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER
FRAKTIONSVORSITZENDE
MARINO SIMONI*

Trento/Trient,, 24 gennaio 2018



A



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sede di Trento

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Dott. Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di Consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come “decreto legge 174/2012”;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la Sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la Sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione” modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come “Regolamento 33/2013”;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1 febbraio 2018 (prot. Corte dei conti n. 0000064-01/02/2018-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, riferiti al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 trasmessi con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

I. “Unione per il Trentino”

- II. “Team Autonomie - BürgerUnion”
- III. “Lega Nord Trentino – Forza Italia”
- IV. “Union Autonomista Ladina”
- V. “Südtiroler Volkspartei”
- VI. “Gruppo Misto”
- VII. “Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles”
- VIII. “Süd-Tiroler Freiheit”
- IX. “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”
- X. “Amministrare e Civica Trentina”
- XI. “Partito Autonomista Trentino Tirolese”
- XII. “Progetto Trentino”
- XIII. “Die Freiheitlichen”
- XIV. “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda”.

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”.

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le “Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...”, di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 174/2012. Le menzionate linee guida

contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, la Sezione, con deliberazione n. 4/2018/FRG del 22.2.2018 ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, tra i quali anche il Gruppo Südtiroler-Freiheit,
4. Con nota (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, compreso il Gruppo Südtiroler-Freiheit, documentazione integrativa ed esplicativa.
5. Le precisazioni fornite dal Gruppo Südtiroler-Freiheit, acquisite con la suindicata nota di risposta dell'8 marzo 2018, appaiono esaustive con riferimento al profilo dell'inerenza all'attività istituzionale delle spese considerate e della necessaria autorizzazione, restano ancora da definire alcuni profili attinenti alle spese per il personale. In particolare:

- 1- Con riferimento alla gestione 2017, si evidenzia un *surplus* di spese per il personale (21.103,08 euro) rispetto al fondo trasferito a tale titolo ((16.200 euro), con un saldo negativo di 4.903,08;
- 2- Con riferimento alla gestione complessiva, tenendo conto delle pregresse gestioni negative sempre con riguardo alle spese per il personale si evidenzia un saldo negativo, corrispondente al Fondo di cassa spese di personale, pari a -18.328,4 euro
Al riguardo si rileva:
 - a) non può esserci compensazione tra il Fondo spese di funzionamento ed il Fondo spese per il personale. L'autonomia dei due Fondi che esclude la possibilità di un uso promiscuo delle relative risorse risulta evidente dalla distinta disciplina delle risorse dell'uno e dell'altro Fondo sia in entrata che in uscita. Peraltra, lo stesso schema di rendiconto allegato al Regolamento per i gruppi consiliari regionali al riguardo non lascia adito a dubbi, imponendo di contabilizzare come voci distinte il “Fondo iniziale di Cassa per spese di funzionamento” ed il “Fondo iniziale di cassa per spese di personale” così come il “Fondo di cassa finale per spese di personale” ed il “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”, senza spazi per compensazioni. Gli unici momenti nei quali lo schema considera complessivamente le due categorie sono il riepilogo finale del “Totale delle entrate disponibili nell'esercizio” e del “Totale delle spese”.
 - b) possono essere riportati all'esercizio successivo solo le eccedenze (la parte del contributo non utilizzato nel relativo esercizio finanziario che può essere utilizzata nell'anno successivo); il surplus di spese deve essere, invece, reintegrato nell'esercizio di competenza.

Si chiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato nel dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative in ordine ai profili sopra segnalati, provvedendo all'eventuale regolarizzazione del rendiconto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del

decreto legge 174/2012, e del “Regolamento 33/2013, concernente “Interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione”;

ASSEGNA

per l'integrazione della documentazione, la rielaborazione dei rendiconti e per i chiarimenti richiesti, il termine del 3 aprile 2018;

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012.

MANDA

alla Segreteria della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deliberato in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 15 marzo 2018.

IL PRESIDENTE f.f. RELATORE

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 27 marzo 2018

IL DIRIGENTE

Tommaso PANZA



REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

Kontrollsektion für die Region Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Drⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI Geschäftsführende Präsidentin(Berichterstatterin)

Dr. Massimo AGLIOCCHI Erster Referendar

Drⁱⁿ Alessia DI GREGORIO Erster Referendar

In der Sitzung des Rates vom 15. März 2018

Nach Einsichtnahme in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

nach Einsichtnahme in das DPR vom 31. August 1972, Nr. 670, betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

nach Einsichtnahme in das DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305, in geltender Fassung, mit dem die Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen errichtet wurden;

nach Einsichtnahme in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret vom 12. Juli 1934, Nr. 1214, in geltender Fassung;

nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 14. Januar 1994, Nr. 20;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174, mit Abänderungen umgewandelt in das Gesetz vom 7. Dezember 2012, Nr. 213, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesblatt vom 2. Februar 2013, Nr. 28, mit welchem die Richtlinien übernommen wurden, die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen worden waren, und zwar über die von den Regionalratsfraktionen im Sinne von Art. 1, Absatz 9, des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 verabschiedete jährliche Rechnungslegung;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes vom 16. Juni 2000, Nr. 14/2000, in geltender Fassung, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

nach Einsichtnahme in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichts bezüglich der Absätze 9 bis 12 von Artikel 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

nach Einsichtnahme in das Urteil Nr. 59/2014/EL der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in ihrer rechtsprechenden Funktion;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol vom 10. September 2013, Nr. 33, „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss vom 10. Dezember 2014, Nr. 8, nachstehend „Verordnung 33/2013“ genannt;

nach Einsichtnahme in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311, übermittelten Unterlagen;

nach Einsichtnahme in den Beschluss dieser Kontrollsektion vom 22. Februar 2018, Nr. 4/2018/FRG, mit welchem einige Beweisanträge gestellt wurden;

nach Einsichtnahme in die vom Präsidenten des Regionalrates mit dem unter Prot. Rechnungshof Nr. 211 aufgenommenen Antwortschreiben vom 8. März 2018 übermittelten Unterlagen;

nach Einsichtnahme in die Verfügung vom 6. März 2018, Nr. 4, mit welcher der geschäftsführende Präsident der Sektion das Richterkollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

nach Anhörung der Berichterstatterin, Frau Dr.in Anna Maria Rita Lentini

Sachverhalt und Rechtsausführungen

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof Nr. 0000064-01/02/2018-SC_TN-U09-A) gingen bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311, die Rechnungslegungen folgender Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol bezogen auf den Zeitraum vom 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2017 ein:

I. „Unione per il Trentino“

II. „Team Autonomie – BürgerUnion“

III. „Lega Nord Trentino – Forza Italia“

IV. „Union Autonomista Ladina“

V. „Südtiroler Volkspartei“

VI. „Gemischte Fraktion“

VII. „Movimento 5 Stelle – 5 Sterne Bewegung – Moviment 5 Steiles“

VIII. „Süd-Tiroler Freiheit“

IX. „Partito Democratico Trentino-Südtirol“

X. „Amministrare e Civica Trentina“

XI. „Partito Autonomista Trentino Tirolese“

XII. „Progetto Trentino“

XIII. „Die Freiheitlichen“

XIV. „Verdi – Grüne Fraktion – Grupa Vérda“.

2. Die obgenannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9, Absatz 3, der „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen nach Art. 1 Abs. 9, 10 und 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben – auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A zur selben Verordnung enthaltenen Richtlinien –, mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art.1, Absatz 9, des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungsabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie der Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.

Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).

Das oben genannte Gesetzesdekrete Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre

Ordnungsmäßigkeit äußert. Falls der Entscheid nicht innerhalb der 30 Tage ergeht, so wird die Rechnungslegung für das betreffende Jahr jedenfalls für genehmigt erachtet. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie dem Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird. Der Beweisantrag setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat die Sektion bei der Prüfung der Rechnungslegungen für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 31. Dezember 2017, mit Beschluss Nr. 4/2018/FRG vom 22.2.2018, einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen festgestellt, darunter auch die Fraktion Süd-Tiroler Freiheit.

4. Mit dem unter Prot. Rechnungshof Nr. 211 aufgenommenen Schreiben (Prot. Nr. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) vom 8. März 2018, hat der Präsident des Regionalrates für jede Ratsfraktion, einschließlich der Fraktion Süd-Tiroler Freiheit, ergänzende und erläuternde Unterlagen übermittelt.

5. Die von der Fraktion Süd-Tiroler Freiheit gelieferten Präzisierungen, aufgenommen mit dem obgenannten Antwortschreiben vom 8. März 2018, scheinen in Bezug auf den Zusammenhang der geprüften Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit und auf die notwendige Ermächtigung vollständig zu sein, einige Aspekte in Bezug auf die Personalkosten sind noch zu klären. Insbesondere:

1- Mit Bezugnahme auf die Geschäftsführung 2017 wird bei den Personalkosten (21.103,08 Euro) im Vergleich zu den für diesen Zweck bestimmten Gelder (16.200 Euro) ein Überschuss hervorgehoben, mit einem Negativsaldo von 4.903,08;

2- Mit Bezugnahme auf die Gesamtgebarung, unter Berücksichtigung der früheren negativen Geschäftsgebarungen immer mit Bezug auf die Personalkosten, unterstreicht man einen Negativsaldo, der dem Kassastand Personalkosten entspricht und -18.328,4 Euro beträgt.

Diesbezüglich geht Folgendes hervor:

a) Es kann keine Kompensation zwischen dem Bestand für laufende Kosten und dem Bestand für Personalkosten geben. Die Eigenständigkeit der beiden Fonds, welche die Möglichkeit einer gemischten Nutzung der entsprechenden Ressourcen ausschließt, geht eindeutig aus der getrennten Regelung der Ressourcen des einen und des anderen Fonds sowohl für die Zugänge als auch für die Abgänge hervor. Überdies lässt derselbe Vordruck für die Rechnungslegung, welcher der Verordnung für die Fraktionen des Regionalrates als Anlage beigelegt ist, diesbezüglich keine Zweifel zu, indem die getrennte Verbuchung des „Anfänglichen Kassenbestands für laufende Ausgaben“ und des „Anfänglichen Kassenbestands für Personalkosten, sowie des „Abschließenden Kassenbestands für Personalkosten“ und des „Abschließenden Kassenbestands für laufende Ausgaben“ vorgeschrieben wird, ohne Kompensationsmöglichkeiten. Nur in der abschließenden Zusammenfassung der „Im Haushaltsjahr verfügbaren Einnahmen insgesamt“ und der „Spesen insgesamt“ berücksichtigt der Vordruck die beiden Kategorien gemeinsam.

b) Nur die Überschüsse dürfen in das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen werden (der im entsprechenden Haushaltsjahr nicht verwendete Zuschussanteil, der im darauffolgenden Jahr verwendet werden kann); der Spesenüberschuss muss hingegen im entsprechenden Haushaltsjahr beglichen werden.

Es wird deshalb ersucht, dieser Sektion, innerhalb der im Spruch angeführten Frist, die ergänzenden Unterlagen und die Klärungen zu den oben aufgezeigten Aspekten zur Verfügung zu stellen und die etwaige Berichtigung der Rechnungslegung vorzunehmen.

AUS DIESEN GRÜNDEN

VERFÜGT

DIE KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

am Sitz in Trient

diesen im Sinne des Art. 1, Abs. 11, des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012 und der Verordnung 33/2013 bezüglich der „Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrats und diesbezügliche Rechnungslegung“ erlassenen Beschluss, dem Präsidenten des Regionalrats zu übermitteln;

SETZT

für die Ergänzung der Unterlagen, die Überarbeitung der Rechnungslegungen und die angeforderten Klärungen die Frist bis zum 3. April 2018 fest;

ERKLÄRT

den Lauf der Frist für die Entscheidung der Sektion gemäß Art. 1, Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz 213/2012, für ausgesetzt.

VERFÜGT

die Übersetzung dieses Beschlusses ins Deutsche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, durch das Sekretariat der Sektion.

So entschieden in Trient, in der nichtöffentlichen Sitzung vom 15. März 2018.

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE PRÄSIDENTIN/BERICHTERSTATTERIN

Anna Maria Rita LENTINI

Hinterlegt am 27 März 2018.

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

I.D. n. 71902738 del 29/03/2018

Deliberazione n. 23 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Union Autonomista Ladina”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”,

con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee eletive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Union Autonomista Ladina.” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerzia e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Union Autonomista Ladina”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Quanto appena detto non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).

Si raccomanda, pertanto:

per il futuro, di inserire gli interessi attivi nella voce 3 delle entrate; inoltre, in caso di rielaborazione del rendiconto, di indicare, a fianco della firma del Presidente del Gruppo consiliare, la data aggiornata alla rielaborazione e riportata la seguente frase "Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti di Trento nr....)".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Union Autonomista Ladina", per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Union Autonomista Ladina", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 9,c.4 del regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 33/2013.
- Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 29 marzo 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)


LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE	XV
ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR	2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION UNIONE AUTONOMISTA LADINA

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN 11.520,00
euro/Euro _____
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4, comma 2*) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (*Artikel 4 Absatz 2*) _____
euro/Euro _____
3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) _____
euro/Euro _____
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN 34.270,94
euro/Euro _____
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (*articolo 4,
comma 2*) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (*Artikel 4 Absatz 2*) _____
euro/Euro _____

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT 45.790,94
euro/Euro



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (*articolo 4, comma 2*) /
PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (*Artikel 4 Absatz 2*) euro/Euro _____

2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO
(*articolo 4, comma 2*) /
ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR
PERSONAL (*Artikel 4 Absatz 2*) euro/Euro _____

3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O
PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB /
AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE
KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET 695,40
euro/Euro _____

4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI /
AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE euro/Euro _____

5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE /
POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN euro/Euro _____

6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI /
FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN euro/Euro _____

7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI /
AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN euro/Euro _____

8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA /
AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK euro/Euro _____

9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI /
AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND
TAGESZEITUNGEN euro/Euro _____

10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO /
AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN euro/Euro _____

11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN
FÜR DIE FRAKTION euro/Euro _____

12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI
UFFICIO /
AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND
BÜROAUSSTATTUNG euro/Euro _____

13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI
LOGISTICI E AUSILIARI) /
AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON
SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND
HILFSDIENSTEN) euro/Euro _____

14. ALTRE SPESE (specificare) /
SONSTIGE AUSGABEN (angeben) 141,45
euro/Euro _____

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro **836,85**

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

34.270,94
euro/Euro

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

[redacted]
euro/Euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

11.520,00
euro/Euro

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

836,85
euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

44.954,09
+ 2,97
(int- e comp)
44.957,06
euro/Euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

[redacted]
euro/Euro

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

avv. Giuseppe Detomas

Bolzano/Trento, 26 febbraio 2018





I.D. n. 71902850 del 29/03/2018

Deliberazione n. 24/2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Unione per il Trentino”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta

gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n.

11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014). Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Unione per il Trentino” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerzia e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Unione per il Trentino”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Quanto appena detto non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).

Si raccomanda, pertanto:

con riferimento alla lettera b) della deliberazione n. 4/2018/FRG (afferente l'incarico di consulenza per la gestione della comunicazione istituzionale del Gruppo UPT), per quanto attiene a spese per consulenze, studi e incarichi, di utilizzare prioritariamente, ove possibile, le risorse interne al Consiglio provinciale, anziché ricorrere a professionisti esterni. In tali casi, dovrà comunque essere sempre prodotta la documentazione a supporto che abbia consentito di individuare il destinatario dell'incarico, l'oggetto e la motivazione della consulenza, il fine istituzionale, la relazione conclusiva firmata dal consulente ed il giustificativo di spesa (in tal senso, deliberazioni di questa Sezione n. 5/2017 e n.11/2014/FRG).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Unione per il Trentino” per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Unione per il Trentino”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 9, c.4, del regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il
29 marzo 2018
Il Dirigente

Tommaso Panza

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV (quindicesima)

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

UNIONE PER IL TRENTO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	<u>23'040.00</u>
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>16'200.00</u>
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	<u>4.99</u>
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	<u>63'077.76</u>
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) /		
6. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>2'353.88</u>
TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT	euro/Euro	<u>104'676.63</u>



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>12'580.05</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>5'691.02</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u></u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE	euro/Euro	<u>25'253.98</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u></u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u></u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>621.30</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u></u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>381.98</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u></u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>529.00</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u></u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u></u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	<u>590.75</u>
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	<u>45'648.08</u>

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 63'077.76

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE /
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 2'353.88

ENTRATE riscosse nell'esercizio /
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro 39'244.99

USCITE pagate nell'esercizio /
AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro 45'648.08

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 58'745.74

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE /
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 282.81

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Trento, 31 dicembre 2017



I.D. n. 71903152 del 29/03/2018

Deliberazione n. 25 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Die Freiheitlichen”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”,

con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee eletive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Die Freiheitlichen” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la composizione del Gruppo (6 componenti), il disciplinare interno, l'attestazione di veridicità e correttezza del Presidente del Gruppo, la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerzia e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

Con delibera istruttoria (n.4/2018), sono stati richiesti chiarimenti in ordine a due punti:

- a) Il conto corrente bancario risulta intestato a "Die Freiheitlichen" senza la precisazione che si tratti del Gruppo consiliare e non del Partito. Fornire chiarimenti al riguardo, ciò anche in considerazione di quanto affermato nel contratto con il commercialista Gianluca Calovini Sartori del 6 maggio 2016 con riferimento alla gestione da parte del Partito dei conti del Gruppo regionale e provinciale;
- b) Relativamente al contratto con il Sig. Taibon si rileva che è stato corrisposto l'importo di euro 32.400,00 a fronte di assegnazioni per spese di personale dal Consiglio regionale di euro 29.250,00. Fornire chiarimenti al riguardo.

8. Nella nota di risposta del 5 marzo 2018, a firma del capogruppo, viene dichiarato quanto segue.

- 1) Con riferimento al punto di cui alla lettera a), è precisato che il nome completo del conto corrente bancario del gruppo consiliare presso la banca locale Raiffeisenbank è

“Die Freiheitlichen lib. Demokratisches Bündnis – Regionalratsfraktion – Silvius Magnago Platz, 6 – 39100 Bozen Bz” il cui legale rappresentante è esclusivamente il capogruppo. Il conto viene utilizzato dal gruppo per le sue attività istituzionali. In esso vengono inserite le spese del gruppo di carattere generale, ed i contributi per il personale. Per motivi tecnici non è stato possibile stampare un estratto conto on line relativo al periodo 1/1/2017 – 31/12/2017 con il nome completo del gruppo consiliare regionale. Pertanto, sono stati allegati gli estratti conto mensili che vengono inviati dalla banca per posta, dai quali si evince il nome completo del gruppo consiliare. E’ pure allegata dichiarazione del consulente Calovini Sartori che precisa che i conti correnti Raiffeisen Landesbank n. 27871 e n. 46558 sono intestati rispettivamente al Gruppo provinciale e al Gruppo regionale, che sono da questi gestiti direttamente, e sui quali vengono fatte transitare unicamente le uscite relative alle spese sostenute dai Gruppi, nonché le entrate relative ai contributi percepiti. Il consulente dichiara inoltre che quanto riportato nel Paragrafo “Oggetto della proposta” nel proprio contratto di data 6/5/2016 non aveva tenuto conto di tali modifiche procedurali già avvenute in precedenza.

- 2) Con riferimento al punto di cui alla lettera b), è dichiarato che per quanto riguarda le spese per il personale, il Consiglio regionale con deliberazione n. 277 del 14/2/2017 aveva assegnato al gruppo consiliare la somma di euro 32.400,00. Con decreto n. 22 del 21/6/2017 il Presidente del Consiglio regionale ha ridotto l’importo per la copertura dei costi del personale a euro 29.250,00, senza aver informato in anticipo il Presidente del gruppo consiliare. Dato che questa decisione non è neanche stata comunicata al Presidente del gruppo, e in considerazione del fatto che il consiglio regionale non ha sempre trasferito le stesse rate sul conto, il Gruppo consiliare ha speso in buona fede la somma di euro 32.400,00 per il personale. Il Presidente dichiara che le spese supplementari per il personale sostenute nel 2017 saranno compensate nel 2018 in modo che il Gruppo consiliare non incorra in costi aggiuntivi.

E’ stata allegata la dichiarazione del Presidente del consiglio regionale dell’ 1/3/2018, rilasciata su richiesta dal capogruppo, nella quale vengono chiarite le motivazioni di riduzione delle assegnazioni per spese per il personale da euro 32.400,00 (assegnati con deliberazione n. 277 del 14/2/2017) a euro 29.250,00: con decreto n. 22 del 21/6/2017

del Presidente del Consiglio regionale, è stato rideterminato il contributo, in ottemperanza della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31/2014 ea seguito di apposita comunicazione del Consiglio provinciale di Bolzano del 10/5/2017 che confermava che un componente del gruppo (Tinkhauser Roland) disponeva a decorrere dal 1/6/2017 di segreteria particolare esclusiva, circostanza che all’epoca ai sensi della deliberazione 31/2014 escludeva la corresponsione del contributo *pro capite* per far fronte alle spese personali del gruppo. Il decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, tuttavia, non è stato trasmesso espressamente al gruppo consiliare interessato, che pur avendo ricevuto l’importo ridotto, invoca di aver agito in buona fede alla luce della precedente determinazione della contribuzione pari ad euro 32.400,00 del 14.2.2017.

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene superato il punto di cui alla lettera a), in ordine alla corretta intestazione del conto corrente al gruppo consiliare e non al partito. Il conto corrente bancario Raiffeisen Landesbank n. 46558, contiene esclusivamente movimenti attinenti alla gestione del gruppo consiliare regionale Die Freiheitlichen. Il saldo finale di cassa per euro 106.163,54 coincide con il totale di fondi finali di spese di personale e spese di funzionamento;

Con riferimento, invece, al punto di cui alla lettera b), riguardante la spesa per il personale, risulta una originaria assegnazione fondi a tale titolo per euro 32.400,00 come da deliberazione n. 277 dd. 14/02/2017 successivamente modificata da giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 22 dd. 21/6/2017, riducendola ad euro 29.250,00. A fronte di tale assegnazione, la spesa per il personale ammonta a euro 32.400,00, con conseguente saldo cassa finale negativo per spese del personale pari a euro -3.150,00. Le circostanze di fatto segnalate nella nota di risposta dal capogruppo dirette a evidenziare la buona fede nella condotta del Gruppo afferiscono ad una valutazione del profilo soggettivo che non compete a questa sede e che non rileva ai fini della oggettiva regolarità del rendiconto. Né risultano eccedenze nelle risorse assegnate per le spese di personale negli anni precedenti che potevano essere utilizzate.

Non sembra, peraltro, possibile una compensazione, come prospettata dal Capogruppo, della maggiore spesa sostenuta per il personale nel 2017 con le risorse assegnate per il

2018. Ciò in quanto “La parte del contributo non utilizzata nel relativo esercizio finanziario può essere utilizzata nell’anno successivo e comunque entro la fine della Legislatura o entro la data di cessazione del gruppo. Dopo tale termine la parte del contributo non utilizzata deve essere riversata al Consiglio regionale”. In tal senso dispone l’art. 8, c. 6, del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 33/2013 più volte richiamato.

Per tali motivi, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Die Freiheitlichen”, con riferimento alla maggiore spesa del personale sostenuta rispetto alle risorse assegnate a tale titolo, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Die Freiheitlichen”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Die Freiheitlichen”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell’art. 1, cc. 10, 11 e 12, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n.213/2012 nonché dell’art. 9, c.4, del regolamento consiliare approvato con delibera n.33/2013 e alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di

competenza.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c.4, del citato regolamento consiliare approvato con delibera n.33/2013.

Manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 .

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 29 marzo 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol
Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Dr ⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI	stellvertretende Präsidentin (Berichterstatterin)
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar
Alessia DI GREGORIO	Erster Referendar

Ratssitzung vom 15. März 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der

Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt wird, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 4/2018/FRG vom 22. Februar 2018, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 daraufhin übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 4 vom 6. März 2018, mit der die stellvertretende Präsidentin der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

BEGRÜNDUNG

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) sind bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. RegRat 01/02/2018-0000311-Ausgang, die Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol der XV. Legislaturperiode, darunter auch jene der Fraktion „Die Freiheitlichen“, bezogen auf das Finanzjahr 2017 (Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017) eingegangen.

Nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen hat diese Kontrollsektion mit Beschluss vom 22. Februar 2018, Nr. 4/2018/FRG das Fehlen einiger Dokumente festgestellt und es als notwendig erachtet, Klarstellungen einzuholen. Sie hat demnach laut Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, den Fraktionen, deren Rechnungslegungen beanstandet worden waren, bis 7. März 2018 Zeit gegeben, um ihre Rechnungslegungen zu berichtigen.

Innerhalb der vorgegebenen Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 (Prot. RegRat Nr. 561 – Ausgang vom 8.3.2018), eingegangen beim Rechnungshof mit Prot. Nr. 211 vom 8. März 2018, die ergänzenden Unterlagen und Klarstellungen für jede Ratsfraktion übermittelt.

RECHTSAUSFÜHRUNGEN

1. Die Bestimmungen für die Finanzierung der Ratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol sind bekanntlich in der Verordnung enthalten, die mit Beschluss des Regionalrats Nr. 33 vom 10. September 2013, abgeändert mit Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 (in der Folgende "Verordnung Nr. 33/2013" genannt), genehmigt worden ist, und sind seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft.

Diese Bestimmungen leiten sich vom Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, , und im Besonderen von den Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12, abgeändert durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014, ab.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 1 Abs. 9 des genannten Gesetzes Nr. 213/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung, die nach den von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegten und durch Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommenen Richtlinien erstellt wird, um eine korrekte Erfassung der buchhalterischen Vorgänge und ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten sowie die für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen auszuarbeiten.

Darüber hinaus regelt der Art. 1 Abs. 10, 11 und 12 die Modalitäten und Verfahren für die Ausübung der externen Kontrollfunktion durch die für die Buchhaltung zuständige Gerichtsbarkeit. Die Rechnungslegungen unterliegen somit der Kontrolle durch den Rechnungshof, der mit einen entsprechenden Beschluss über ihre Ordnungsmäßigkeit entscheidet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzes Nr. 213/2012). Stellt die regionale Kontrollsektion jedoch fest, dass die Rechnungslegung oder die eingereichten Unterlagen bzw. Belege nicht den oben genannten gesetzlichen Vorgaben entsprechen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrats (oder des Landtages) einen Antrag auf Berichtigung (Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzes Nr. 213/2012).

2. Was die Parameter und Art der Kontrolle anbelangt, so hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 entschieden, dass die Kontrolle der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes unter die Kategorie der "*externen Kontrollen über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und dass damit nicht das Ziel verfolgt werden soll, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückzahlungen einzufordern (vgl. Art. 1 Abs. 12 des Gesetzes Nr. 213/2012, so wie durch das genannte Urteil abgeändert), da sie nur die ordnungsgemäße Verwaltung des Regionalhaushalts zu gewährleisten hat, von dem sich auch der Haushalt des Regionalrates ableitet und aus welchem die Mittel für die Fraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner festgestellt, dass der Gesetzgeber mit den vorstehenden Bestimmungen "*eine obligatorische Prüfung der Akten vorgesehen hat, die zwar nicht auf die Zweckdienlichkeit der Verwendung der Beträge eingeht, sondern nur ihre tatsächliche Verwendung prüft, ohne die politische Autonomie der von der Kontrolle betroffenen Fraktionen zu verletzen*".

Mit anderen Worten, hat der Verfassungsgerichtshof die vom Rechnungshof in diesem Bereich ausgeübte Funktion als eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit/Ordnungsmäßigkeit bezeichnet und hat als Parameter die "*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem auf der Konferenz zwischen Staat und Regionen erarbeiteten Modell*" festgelegt, weshalb er nicht auf die in der Ermessensfreiheit der Fraktionen getroffenen Entscheidungen eingehen kann, die "*innerhalb der Grenzen des institutionellen Mandats*" in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 "*die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Art. 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben*" (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*"(Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*“ (Abs. 3) ist, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getötigt werden müssen*" (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bestätigt und bekräftigt, dass "*die besagte Kontrolle, wenn sie einerseits keine inhaltliche Überprüfung der in der politischen Autonomie und Ermessensfreiheit der Fraktionen liegenden Entscheidungen vorsieht, auf der anderen Seite nicht von der Überprüfung der Übereinstimmung der Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktionen gemäß dem allgemeinen Buchhaltungsgrundsatz, der stets vom Rechnungshof bei der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen befolgt wird, sprich Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Zielen, absehen kann*".

3. Auch hinsichtlich des Inhalts und der Grenzen der besagten Buchhaltungskontrolle kann auf die bisherigen Urteile dieser Kontrollsektion (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRC, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfangreiche Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen verwiesen werden, die sich mit den Beschwerden der Regionalratsfraktionen befasst haben (vgl. RS in außerordentlicher Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015 und Nr. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Was die juridische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014).

Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass "*die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen*".

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des

Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...“*Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen*”).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Dies vorausgeschickt, hebt das Richterkollegium hervor, dass die Kontrolltätigkeit über die Rechnungslegung der Regionalratsfraktion „Die Freiheitlichen“, so wie in den vorhergehenden Jahren, in Einklang mit den im Artikel 1 der Anlage „A“ zum genannten Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012 vorgesehenen Kriterien durchgeführt worden ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Zusammensetzung der Fraktion (6 Mitglieder), die interne Regelung, die Bestätigung des Fraktionsvorsitzenden betreffend die Zuverlässigkeit und Richtigkeit, die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

Mit dem Beschluss Nr. 4/2018 ist ersucht worden, Klarstellungen in Bezug auf zwei Punkte zu liefern:

- a) Das Bankkonto wird auf den Namen "Die Freiheitlichen" geführt, ohne zu präzisieren, dass es sich um die Ratsfraktion und nicht um die Partei handelt. Man bittet hierfür um Klarstellungen, auch

angesichts dessen, was im Vertrag mit dem Wirtschaftsberater Gianluca Calovini Sartori vom 6. Mai 2016 mit Bezug auf die Verwaltung der Konten der Regionalrats- und Landtagsfraktion durch die Partei angeführt wurde.

- b) In Bezug auf den Vertrag mit Herrn Taibon ist anzumerken, dass Zahlungen für einen Betrag von 32.400,00 € geleistet wurden, wohingegen die Zuweisungen für die Ausgaben für das Personal des Regionalrats 29.250,00 € betragen. Man bittet um Klarstellungen.

8. In dem vom Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten Antwortschreiben vom 5. März 2018 wird Folgendes erklärt.

- 1) Bezug nehmend auf den Buchstaben a) wird präzisiert, dass das bei der örtlichen Raiffeisenkasse bestehende Kontokorrent auf den vollständigen Namen „Die Freiheitlichen, liberal demokratisches Bündnis – Regionalratsfraktion – Silvius Magnago Platz, 6 – 39100 Bozen“ lautet und dass ausschließlich der Fraktionsvorsitzende der gesetzliche Vertreter desselben ist. Das Konto wird von der Fraktion für seine institutionelle Tätigkeit genutzt. Auf diesem werden die allgemeinen Ausgaben der Fraktion und die Beiträge für das Personal verbucht. Aus technischen Gründen war es nicht möglich, einen online Kontoauszug für den Zeitraum 1.1.2017 – 31.12.2017 mit der vollständigen Angabe des Namens der Ratsfraktion des Regionalrates auszudrucken. Aus diesem Grund sind die monatlichen Kontoauszüge beigelegt worden, die von der Bank per Post übermittelt werden und aus denen der vollständige Name der Ratsfraktion hervorgeht. Beigelegt ist zudem eine Erklärung des Beraters Calovini Sartori, in der präzisiert wird, dass die Konten bei der Raiffeisen Landesbank Nr. 27871 und 46558 auf die Landtags- bzw. Regionalratsfraktion lauten und von diesen direkt verwaltet werden und dass darauf lediglich die von den Fraktionen bestrittenen Ausgaben sowie die sich aufgrund der bezogenen Beiträge ergebenden Einnahmen verbucht werden. Der Berater erklärt zudem, dass der in seinem Vertrag vom 6.5.2016 unter dem Absatz „Gegenstand des Vorschlags“ enthaltene Wortlaut diese Verfahrensänderungen, die bereits zuvor eingetreten waren, nicht berücksichtigt hat.
- 2) Bezug nehmend auf den Buchstaben b) wird erklärt, dass – was die Personalspesen anbelangt – der Regionalrat mit Beschluss Nr. 277 vom 14. Februar 2017 der Ratsfraktion den Betrag in Höhe von 32.400,00 Euro zugewiesen hat. Mit Dekret Nr. 22 vom 21. Juni 2017 hat der Präsident des Regionalrates den Betrag zur Deckung der Personalkosten auf 29.500,00 Euro gekürzt, ohne darüber vorab den Fraktionsvorsitzenden zu informieren. Angesichts dessen, dass diese Entscheidung dem Fraktionsvorsitzenden auch nicht mitgeteilt worden ist und in Anbetracht der Tatsache, dass der Regionalrat nicht immer den gleichen Betrag auf das Konto überwiesen hat, hat die Ratsfraktion in gutem Glauben den Betrag in Höhe von 32.400,00 Euro für das Personal ausgegeben. Der Vorsitzende erklärt, dass die zusätzlichen, im Jahr 2017 für das Personal bestrittenen Ausgaben im Jahr 2018 so ausgeglichen werden, dass der Ratsfraktion keine zusätzlichen Ausgaben erwachsen.

Es ist eine Erklärung des Präsidenten des Regionalrates vom 1. März 2018 beigelegt worden, die auf Antrag des Fraktionsvorsitzenden ausgestellt worden ist und in der die Beweggründe für die Reduzierung der Zuweisungen für die Deckung der Personalkosten von 32.400,00 Euro (die mit Beschluss Nr. 227 vom 14.02.2017 zuerkannt worden sind) auf 29.250,00 Euro angeführt werden: mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 22 vom 21. Juni 2017 ist der Beitrag im Einklang mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 31/2014 nach entsprechender Mitteilung von Seiten des Südtiroler Landtages vom 10. Mai 2017 neu festgesetzt worden, da darin bestätigt worden ist, dass ein Mitglied der Ratsfraktion (Tinkhauser Roland) ab 1. Juni 2017 über eine eigenes Sekretariat verfügt, was damals gemäß Beschluss Nr. 31/2014 die Auszahlung des pro Kopf Betrages zwecks

Deckung der Personalkosten ausschloss. Das Dekret ist auf der Internetseite des Regionalrates veröffentlicht worden, ist aber der betroffenen Regionalratsfraktion nicht direkt zugesandt worden, welche betont, ausgehend von der am 14.02.2017 erfolgte Zuerkennung des Beitrags in Höhe von 32.400,00 Euro trotz Zuweisung des geringeren Betrages in gutem Glauben gehandelt zu haben.

9. Nach Abschluss der Überprüfungen und der Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass Buchstabe a) betreffend die Beanstandung über die korrekte Bezeichnung des Bankkontokorrents zugunsten der Ratsfraktion und nicht der Partei als überholt zu betrachten ist. Das bei der Raiffeisen Landesbank bestehende Konto mit der Nummer 46558 weist ausschließlich Buchungen betreffend die Geburung der Regionalratsfraktion „Die Freiheitlichen“ auf. Der Kassaendsaldo in Höhe von 106.163,54 Euro stimmt mit dem Gesamtbetrag der Personalausgaben und der Ausgaben für die Funktionsfähigkeit überein.

Bezug nehmend auf den Buchstaben b) betreffend die Ausgaben für das Personal, scheint hingegen eine ursprüngliche Zuweisung von Beträgen in Höhe von 32.400,00 Euro auf, die mit dem Beschluss Nr. 277 vom 14. Februar 2017 gewährt und nachfolgend ab dem Monat Juni 2017 mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalrates Nr. 22 vom 21. Juni 2017 abgeändert und auf 29.250,00 Euro reduziert worden ist. Dieser Zuweisung stehen bestrittene Personalausgaben in Höhe von 32.400,00 Euro gegenüber, wodurch sich ein negativer Kassasaldo für Personalausgaben im Ausmaß von 3.150,00 Euro ergibt. Die im Antwortschreiben des Fraktionsvorsitzenden dargelegte Begründung dafür, in gutem Glauben gehandelt zu haben, fällt in den Bereich der subjektiven Bewertung, welche diesem Kollegium nicht zusteht und die für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nicht von Bedeutung ist. Auch scheinen aus den Vorjahren keine Überschüsse der zugewiesenen Beiträge für die Personalspesen auf, die hätten verwendet werden können.

Der vom Fraktionsvorsitzenden in Aussicht gestellte Ausgleich der höheren, im Jahr 2017 bestrittenen Personalausgaben durch die für das Jahr 2018 zugewiesenen Mittel scheint demnach nicht möglich. Dies deshalb, da „der Zuschussanteil, der im jeweiligen Haushaltsjahr nicht verwendet wurde, im nächsten Haushaltsjahr und jedenfalls bis zum Ende der Legislaturperiode bzw. bis zur Auflösung der Fraktion verwendet werden kann. Nach diesem Termin ist der nicht verwendete Zuschussanteil an den Regionalrat zurückzuzahlen.“ Diese Bestimmung ist im Artikel 8 Absatz 6 der bereits mehrmals zitierten, mit Beschluss des Regionalrates Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung enthalten.

Aus diesem Grund wird die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung 2017 der Fraktion "Die Freiheitlichen" mit Bezug auf die Personalkosten, die in einem höheren Ausmaß als den hierfür zugewiesenen Geldmitteln bestritten worden sind, beschlossen, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Aus diesen Gründen

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung und

- stellt – beschränkt auf den im einführenden Teil präzisierten Bereich - die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Die Freiheitlichen“ für den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 fest;

- verfügt, dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion "Die Freiheitlichen", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels

zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die laut Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und laut Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats vorgesehenen Obliegenheiten und an den regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes für die jeweilige Zuständigkeit übermittelt.

Der vorliegende Beschluss muss auf der institutionellen Webseite des Trentiner Landtages gemäß Art. 1 Abs. 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und gemäß Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats veröffentlicht werden.

Verfügt die Übersetzung dieses Beschlusses ins Deutsche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 durch das Sekretariat der Sektion.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 15. März 2018

Die stellvertretende Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

hinterlegt beim Sekretariat am

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATURPERIODE

XV.

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

Die Freiheitlichen

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	34.560,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	29.250,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / SONSTIGE EINNAHMEN (<i>Bankzinsen</i>)	euro/Euro	102,55
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	85.138,34
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	0,00

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro

149.050,89

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>32.400,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u></u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u></u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	<u>2.791,36</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u></u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u>1.034,86</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u></u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u></u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>276,00</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>769,15</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u></u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	<u>5.319,20</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u></u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (Bankspesen, Stempelsteuern und Steuerrückbehalte)	euro/Euro	<u>296,78</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 42.887,35

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	85.138,34
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	63.912,55
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltjahres	euro/Euro	42.887,35
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	109.313,54
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	-3.150,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Walter Blaas

Reg. Abg. Walter Blaas

Bolzano/Trento,
Bozen/Trient, am 16. Jänner 2018

I.D. n. 71903338 del 29/03/2018

Deliberazione n. 26 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Partito Autonomista Trentino Tirolese”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”, con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l’ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti

dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee elettive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale

dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l'art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell'articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l'attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Partito Autonomista Trentino Tirolese” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Quanto appena detto non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).

Si raccomanda, pertanto, quanto segue:

a) con riferimento al punto a) della deliberazione n. 4/2018/FRG, lo schema di rendiconto, per l'anno 2017, corretto in ossequio alle indicazioni di cui alla deliberazione n. 4/2018/FRG risulta privo di data: attesa la rielaborazione del rendiconto: è opportuno indicare a fianco della firma del Presidente del Gruppo consiliare la data aggiornata alla

rielaborazione e riportare la seguente frase "Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei conti di Trento nr. _____)".

- b) con riferimento al punto b) della deliberazione n. 4/2018/FRG, si segnala che il documento trasmesso (estratto conto al 31 gennaio 2018) risulta erroneamente intestato al gruppo consiliare provinciale PATT. Tuttavia, si è potuto verificare la riconducibilità delle operazioni e dei dati identificativi del conto corrente al gruppo consiliare regionale;
- c) con riferimento al punto c) della deliberazione n. 4/2018/FRG, si raccomanda nei prossimi esercizi, di contenere gli importi prelevabili in contanti nei limiti consentiti (provvedendo all'acquisto di valori bollati in piccoli quantitativi ripetuti) oppure di elevare la somma prelevabile secondo il disciplinare interno, come peraltro assicurato dal Presidente del Gruppo *pro tempore*, in sede di esame del rendiconto 2015 (delibera istruttoria n. 4/2016/FRG).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol "Partito Autonomista Trentino Tirolese", per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
 - dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese", che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 9, c.4, del regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 33/2013.
- Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 29 marzo 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO -ALTO ADIGE
Gruppo Consiliare Regionale PATT
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - XV LEGISLATURA**

Allegato B
rendiconto annuale del gruppo consiliare (ex. Articolo. 8)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 39.360,00
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	€ 20.700,00
3)	Altre entrate (INTERESSI ATTIVI)	€ 9,02
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 126.789,46
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 35.500,46
TOTALE ENTRATE		€ 222.358,94
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 16.385,51
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 9.551,33
3)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ -
4)	Spese consulenze, studi e incarichi	€ 6.292,38
5)	Spese postali e telegrafiche	€ 982,00
6)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ -
7)	Spese di cancelleria e stampati	€ 1.117,09
8)	Spese per duplicazione e stampa	€ -
9)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ -
10)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 8.089,72
11)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	€ 559,98
12)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	€ 5.299,13
13)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	€ 5.561,59
14)	Altre spese: oneri bancari e IRAP	€ 692,88
TOTALE USCITE		€ 54.531,61

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	€ 126.789,46
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	€ 35.500,46
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 60.069,02
USCITE pagate nell'esercizio	€ 54.531,61
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	€ 137.563,71
Fondo di cassa finale per spese di personale	€ 30.263,62

Trento,

Il presidente del gruppo consiliare PATT
Lorenzo Ossanna





REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vérda”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”,

con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee eletive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vérda” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerzia e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda” per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di

supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Verde - Grüne Fraktion – Grupa Vērda”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell’art. 9, c.4, del regolamento consiliare approvato con deliberazione n.33/2013.

- manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il
29 marzo 2018
Il Dirigente

Tommaso Panza

REPUBLIK ITALIEN

DER RECHNUNGSHOF

Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol

Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Dr ⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI	stellvertretende Präsidentin (Berichterstatterin)
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar
Alessia DI GREGORIO	Erster Referendar

Ratssitzung vom 15. März 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen

nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt wird, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 4/2018/FRG vom 22. Februar 2018, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 daraufhin übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 4 vom 6. März 2018, mit der die stellvertretende Präsidentin der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

BEGRÜNDUNG

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) sind bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. RegRat Nr. _taas-01/02/2018-0000311-Ausgang, die Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol, darunter auch jene der Fraktion „Gruppo Verde-Grüne Fraktion-Grupa Verde“, bezogen auf das Finanzjahr 2017 (Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017) eingegangen.

Nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen hat diese Kontrollsektion mit Beschluss vom 22. Februar 2018, Nr. 4/2018/FRG das Fehlen einiger Dokumente festgestellt und es als notwendig erachtet, Klarstellungen einzuholen. Sie hat demnach laut Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, den Fraktionen, deren Rechnungslegungen beanstandet worden waren, bis 7. März 2018 Zeit gegeben, um ihre Rechnungslegungen zu berichtigen.

Innerhalb der vorgegebenen Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 (Prot. Nr. Prot. Nr. RegRat Nr. 561 – Ausgang vom 8.3.2018), eingegangen beim Rechnungshof mit Prot. Nr. 211 vom 8. März 2018, die ergänzenden Unterlagen und Klarstellungen für jede Ratsfraktion übermittelt.

RECHTSAUSFÜHRUNGEN

1. Die Bestimmungen für die Finanzierung der Ratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol sind bekanntlich in der Verordnung enthalten, die mit Beschluss des Regionalrats Nr. 33 vom 10. September 2013, abgeändert mit Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 (in der Folgende "Verordnung Nr. 33/2013" genannt), genehmigt worden ist, und sind seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Bestimmungen leiten sich vom Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr.

213/2012, , und im Besonderen von den Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12, abgeändert durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014, ab.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 1 Abs. 9 des genannten Gesetzes Nr. 213/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung, die nach den von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegten und durch Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommenen Richtlinien erstellt wird, um eine korrekte Erfassung der buchhalterischen Vorgänge und ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten sowie die für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen auszuarbeiten.

Darüber hinaus regelt der Art. 1 Abs. 10, 11 und 12 die Modalitäten und Verfahren für die Ausübung der externen Kontrollfunktion durch die für die Buchhaltung zuständige Gerichtsbarkeit. Die Rechnungslegungen unterliegen somit der Kontrolle durch den Rechnungshof, der mit einen entsprechenden Beschluss über ihre Ordnungsmäßigkeit entscheidet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzes Nr. 213/2012). Stellt die regionale Kontrollsektion jedoch fest, dass die Rechnungslegung oder die eingereichten Unterlagen bzw. Belege nicht den oben genannten gesetzlichen Vorgaben entsprechen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrats (oder des Landtages) einen Antrag auf Berichtigung (Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzes Nr. 213/2012).

2. Was die Parameter und Art der Kontrolle anbelangt, so hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 entschieden, dass die Kontrolle der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes unter die Kategorie der "*externen Kontrollen über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und dass damit nicht das Ziel verfolgt werden soll, Sanktionen zu verhängen sondern Rückzahlungen einzufordern (vgl. Art. 1 Abs. 12 des Gesetzes Nr. 213/2012, so wie durch das genannte Urteil abgeändert), da sie nur die ordnungsgemäße Verwaltung des Regionalhaushalts zu gewährleisten hat, von dem sich auch der Haushalt des Regionalrates ableitet und aus welchem die Mittel für die Fraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner festgestellt, dass der Gesetzgeber mit den vorstehenden Bestimmungen "*eine obligatorische Prüfung der Akten vorgesehen hat, die zwar nicht auf die Zweckdienlichkeit der Verwendung der Beträge eingeht, sondern nur ihre tatsächliche Verwendung prüft, ohne die politische Autonomie der von der Kontrolle betroffenen Fraktionen zu verletzen*".

Mit anderen Worten, hat der Verfassungsgerichtshof die vom Rechnungshof in diesem Bereich ausgeübte Funktion als eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit/Ordnungsmäßigkeit bezeichnet und hat als Parameter die "*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem auf der Konferenz zwischen Staat und Regionen erarbeiteten Modell*" festgelegt, weshalb er nicht auf die in der Ermessensfreiheit der Fraktionen getroffenen Entscheidungen eingehen kann, die "*innerhalb der Grenzen des institutionellen Mandats*" in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 "*die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Art. 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben*" (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "*Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben*", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*"(Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*“ (Abs. 3) ist, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getötigt werden müssen*" (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bestätigt und bekräftigt, dass "*die besagte Kontrolle, wenn sie einerseits keine inhaltliche Überprüfung der in der politischen Autonomie und Ermessensfreiheit der Fraktionen liegenden Entscheidungen vorsieht, auf der anderen Seite nicht von der Überprüfung der Übereinstimmung der Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktionen gemäß dem allgemeinen Buchhaltungsgrundsatz, der stets vom Rechnungshof bei der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen befolgt wird, sprich Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Zielen, absehen kann*".

3. Auch hinsichtlich des Inhalts und der Grenzen der besagten Buchhaltungskontrolle kann auf die bisherigen Urteile dieser Kontrollsektion (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRC, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfangreiche Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen verwiesen werden, die sich mit den Beschwerden der Regionalratsfraktionen befasst haben (vgl. RS in außerordentlicher Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015 und Nr. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Was die juridische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014).

Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass "*die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen*".

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des

Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...“*Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen*”).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kontrollsektion zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rechnungslegung 2017 der regionalen Ratsfraktion "Gruppo Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verda" so wie in den Vorjahren auch dieses Jahr nach den Kriterien des Art. 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

8. Nach Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 2017 der Fraktion "Gruppo Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verda" gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die

Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Aus diesen Gründen

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung unter Berücksichtigung der Bemerkungen im einführenden Teil und

- stellt die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol "Gruppo Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verda" für den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 fest;

- verfügt, dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion "Gruppo Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verda", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol übermittelt, auf dass er diese auf der institutionellen Webseite gemäß Art. 1 Abs. 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 des mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats, veröffentlichen möge.

- verfügt die Übersetzung des vorliegenden Beschlusses durch das zuständige Amt der Kontrollsektion im Sinne des DPR Nr. 574 vom 15. Juli 1988.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 15. März 2018

Die stellvertretende Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

hinterlegt beim Sekretariat am

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

00767-A - Allegato Utile
REGIONALRAT
30 GEN. 2018
PROT. N. 284

ALLEGATO / ANLAGE B

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-
SÜDTIROL**

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE / VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

2013-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2017-31.12.2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION


GRUPPO VERDE

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN | euro/Euro | 17.280,00 |
| 2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) /
GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>) | euro/Euro | 6.000,00 |
| 3. ALTRE ENTRATE (specificare) /
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben) | euro/Euro | 0,00 |
| 4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO /
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN | euro/Euro | 33.649,17 |
| 5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4,
comma 2</i>) /
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN
HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>) | euro/Euro | 764,00 |

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	2.693,88
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	525,45
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	0,00
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	euro/Euro	846,41
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	0,00
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	0,00
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	310,36
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro.	0,00
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	648,60
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	0,00
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	0,00
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	0,00
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	130,00
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) (Assicurazione tirocinante = 80,00 Euro+spese bancarie = 348,96 Euro/ Versicherung Praktikant = 80,00 Euro+Bankspesen = 348,96 Euro)	euro/Euro	428,96

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT euro/Euro 5.583,66

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	33.649,17
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	764,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	23.280,00
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltjahres	euro/Euro	5.583,66
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	48.564,84
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	3.544,67

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bolzano/Trento, 25 gennaio 2018
Bozen/Trient,



I.D. n. 71903942 del 29/03/2018

Deliberazione n. 28 /2018/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Team Autonomie – BürgerUnion”.

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”,

con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee eletive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in una in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Team Autonomie – BürgerUnion” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerenza e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare "Team Autonomie – BürgerUnion", fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Quanto appena detto non esclude, tuttavia, che possano essere formulate raccomandazioni in relazione a omissioni o imprecisioni non essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto. La valutazione della essenzialità deve essere effettuata in concreto, attraverso la ponderazione tra il peculiare valore oggettivo dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità ovvero il discostamento dai principi regolatori (SSRR della Corte dei conti sentenza n.9/2015/EL).

Si raccomanda, pertanto, quanto segue:

- a) con riferimento alla lettera d) della deliberazione n. 4/2018/FRG, nel prendere atto che al rendiconto è allegato l'elenco dei beni durevoli acquistati nell'anno di riferimento, si raccomanda l'inserimento nell'inventario del Consiglio regionale anche dei beni acquistati negli anni precedenti, anche a fini di restituzione a fine consiliatura;
- b) con riferimento alla lettera g), afferente la spesa sostenuta per la gestione dei voucher, si raccomanda di utilizzare prioritariamente risorse interne anche in considerazione della natura meramente amministrativa dell'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Team Autonomie – BürgerUnion”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Team Autonomie – BürgerUnion”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 9,c.4 del regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore

Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 29 marzo 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol
Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Dr ⁱⁿ Anna Maria Rita LENTINI	stellvertretende Präsidentin (Berichterstatterin)
Massimo AGLIOCCHI	Erster Referendar
Alessia DI GREGORIO	Erster Referendar

Ratssitzung vom 15. März 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 161 vom 21. März 1953;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen

nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174 vom 10. Oktober 2012 genehmigt wird, festgelegt wurden;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014;

Nach Einsicht in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39 vom 6. März 2014;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 4/2018/FRG vom 22. Februar 2018, mit dem die Fraktionen um einige Aufklärungen zum Sachverhalt ersucht wurden;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 daraufhin übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 4 vom 6. März 2018, mit der die stellvertretende Präsidentin der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

BEGRÜNDUNG

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) sind bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. RegRat Nr. _taas-01/02/2018-0000311-Ausgang, die Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol, darunter auch jene der Fraktion „Team Autonomie-BürgerUnion“, bezogen auf das Finanzjahr 2017 (Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017) eingegangen.

Nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen hat diese Kontrollsektion mit Beschluss vom 22. Februar 2018, Nr. 4/2018/FRG das Fehlen einiger Dokumente festgestellt und es als notwendig erachtet, Klarstellungen einzuholen. Sie hat demnach laut Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, den Fraktionen, deren Rechnungslegungen beanstandet worden waren, bis 7. März 2018 Zeit gegeben, um ihre Rechnungslegungen zu berichtigen.

Innerhalb der vorgegebenen Frist hat der Präsident des Regionalrats mit Schreiben vom 8. März 2018 (Prot. Nr. Prot. Nr. RegRat Nr. 561 – Ausgang vom 8.3.2018), eingegangen beim Rechnungshof mit Prot. Nr. 211 vom 8. März 2018, die ergänzenden Unterlagen und Klarstellungen für jede Ratsfraktion übermittelt.

RECHTSAUSFÜHRUNGEN

1. Die Bestimmungen für die Finanzierung der Ratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol sind bekanntlich in der Verordnung enthalten, die mit Beschluss des Regionalrats Nr. 33 vom 10. September 2013, abgeändert mit Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014 (in der Folgende "Verordnung Nr. 33/2013" genannt), genehmigt worden ist, und sind seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Diese Bestimmungen leiten sich vom Gesetzesdekret Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr.

213/2012, , und im Besonderen von den Art. 1 Abs. 9, 10, 11 und 12, abgeändert durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2014 und das Gesetz Nr. 116/2014, ab.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 1 Abs. 9 des genannten Gesetzes Nr. 213/2012 genehmigt jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung, die nach den von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegten und durch Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommenen Richtlinien erstellt wird, um eine korrekte Erfassung der buchhalterischen Vorgänge und ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten sowie die für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen auszuarbeiten.

Darüber hinaus regelt der Art. 1 Abs. 10, 11 und 12 die Modalitäten und Verfahren für die Ausübung der externen Kontrollfunktion durch die für die Buchhaltung zuständige Gerichtsbarkeit. Die Rechnungslegungen unterliegen somit der Kontrolle durch den Rechnungshof, der mit einen entsprechenden Beschluss über ihre Ordnungsmäßigkeit entscheidet (Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzes Nr. 213/2012). Stellt die regionale Kontrollsektion jedoch fest, dass die Rechnungslegung oder die eingereichten Unterlagen bzw. Belege nicht den oben genannten gesetzlichen Vorgaben entsprechen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrats (oder des Landtages) einen Antrag auf Berichtigung (Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzes Nr. 213/2012).

2. Was die Parameter und Art der Kontrolle anbelangt, so hat der Verfassungsgerichtshof im genannten Urteil Nr. 39/2014 entschieden, dass die Kontrolle der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes unter die Kategorie der "*externen Kontrollen über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und dass damit nicht das Ziel verfolgt werden soll, Sanktionen zu verhängen sondern Rückzahlungen einzufordern (vgl. Art. 1 Abs. 12 des Gesetzes Nr. 213/2012, so wie durch das genannte Urteil abgeändert), da sie nur die ordnungsgemäße Verwaltung des Regionalhaushalts zu gewährleisten hat, von dem sich auch der Haushalt des Regionalrates ableitet und aus welchem die Mittel für die Fraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner festgestellt, dass der Gesetzgeber mit den vorstehenden Bestimmungen "*eine obligatorische Prüfung der Akten vorgesehen hat, die zwar nicht auf die Zweckdienlichkeit der Verwendung der Beträge eingeht, sondern nur ihre tatsächliche Verwendung prüft, ohne die politische Autonomie der von der Kontrolle betroffenen Fraktionen zu verletzen*".

Mit anderen Worten, hat der Verfassungsgerichtshof die vom Rechnungshof in diesem Bereich ausgeübte Funktion als eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit/Ordnungsmäßigkeit bezeichnet und hat als Parameter die "*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem auf der Konferenz zwischen Staat und Regionen erarbeiteten Modell*" festgelegt, weshalb er nicht auf die in der Ermessensfreiheit der Fraktionen getroffenen Entscheidungen eingehen kann, die "*innerhalb der Grenzen des institutionellen Mandats*" in der politischen Autonomie der Fraktionen liegen.

Mehrmals hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt, dass mit Art. 1 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174 von 2012 "*die regionale Kontrollsektion die Aufgabe hat, ein Urteil über die Übereinstimmung der Rechnungslegung mit den Vorgaben des Art. 1, und daher mit den in den Leitlinien enthaltenen [...] Kriterien abzugeben*" (Urteile Nr. 104 von 2016, Nr. 130 von 2014). Unter den genannten Kriterien zitiert Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*"(Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*“ (Abs. 3) ist, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getötigt werden müssen*" (Absatz 3 Buchst. a).

In den Urteilen Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und zuletzt Nr. 260/2016 hat der Verfassungsgerichtshof diese Grundsätze erneut bestätigt und bekräftigt, dass "*die besagte Kontrolle, wenn sie einerseits keine inhaltliche Überprüfung der in der politischen Autonomie und Ermessensfreiheit der Fraktionen liegenden Entscheidungen vorsieht, auf der anderen Seite nicht von der Überprüfung der Übereinstimmung der Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit der Fraktionen gemäß dem allgemeinen Buchhaltungsgrundsatz, der stets vom Rechnungshof bei der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen befolgt wird, sprich Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Zielen, absehen kann*".

3. Auch hinsichtlich des Inhalts und der Grenzen der besagten Buchhaltungskontrolle kann auf die bisherigen Urteile dieser Kontrollsektion (Beschlüsse Nr. 5/2014/FRG, Nr. 11/2014/FRG, Nr. 5/2015/FRG, Nr. 7/2015/FRC, Nr. 8/2016/FRG und Nr. 5/2017/FRG) sowie auf die umfangreiche Rechtsprechung der Vereinigten Sektionen verwiesen werden, die sich mit den Beschwerden der Regionalratsfraktionen befasst haben (vgl. RS in außerordentlicher Zusammensetzung Nr. 29/2014, Nr. 40-45/2014, Nr. 59/2014, Nr. 1, 5, 39, 43, 61/2015 und Nr. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Was die juridische Natur der Regionalratsfraktionen betrifft, so wurde bereits darauf verwiesen, dass die Rechtsprechung keine einstimmige Lösung gefunden hat (siehe Beschluss Nr. 5/2017/FRG dieser Kontrollsektion).

Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Ratsfraktionen als Projektion der politischer Parteien in den gewählten Versammlungen Organe des Regionalrates sind, und hervorgehoben, dass sie wesentlich zur Funktionstätigkeit des Gesetzgebungsorgans beitragen und letztendlich Ämter darstellen, die für die Bildung der internen Organe des Regionalrates notwendig und wesentlich sind (Urteile des Verfassungsgerichtshofs Nr. 1130/1988, Nr. 187/1990 und Nr. 39/2014).

Ähnliche Überlegungen wurden auch von den Vereinigten Zivilsektionen des Kassationsgerichtshofs im Urteil Nr. 609/1999 angestellt.

Der Strafgerichtshof hat hingegen hervorgehoben, dass die Ratsfraktionen eine komplexe und vielfältige Realität darstellen, in der öffentliche und private Aspekte miteinander verflochten sind, und bestätigt, dass das Problem ihrer rechtlichen Stellung in Lehre und Rechtsprechung seit langem diskutiert wird, ohne jedoch endgültig und einheitlich gelöst worden zu sein (Urteil des Strafgerichts Nr. 49976/2012).

Der Staatsrat (Sektion V, Urteil Nr. 8145/2010) hat auch darauf hingewiesen, dass "*die Ratsfraktionen im Allgemeinen kein Segment einer politischen Partei darstellen, die sie vertreten, sondern eine eigene institutionelle Beschaffenheit im Rahmen des Aufbaus des Regionalrates besitzen*".

Wenn es auf einer Seite stimmt, dass die Regionalratsfraktionen im Allgemeinen ihre privatistische Form von der politischen Partei ableiten, von der sie abstammen (mit Ausnahme der Gemischten Fraktion, die klarerweise nicht nur eine einzige Partei vertritt), ist es aber ebenso klar, dass sie zweifelsohne Tätigkeiten und Funktionen öffentlicher Natur ausüben, wenn sie an der Tätigkeit des Regionalrats und an den Gesetzgebungsverfahren teilnehmen.

5. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die beitragsfähigen Ausgaben und diejenigen auf, die von der Beitragsleistung des Regionalrates ausgeschlossen sind. Diese Regelung wurde auf lokaler Ebene durch die oben genannte Verordnung Nr. 33/2013 und deren Anlage B eingeführt, die das Buchhaltungsmuster enthält. Im Besonderen weist Artikel 3 der Verordnung darauf hin, dass die Zweckbestimmung der Beiträge des

Regionalrats zur Verwirklichung der institutionellen Ziele der Fraktion im Hinblick auf die Tätigkeit des Regionalrates eingehalten werden muss (...“*Mittel aus dem Haushalt des Regionalrats, die...ausschließlich für institutionelle Zwecke, Studien-, Publikations- und Kommunikationstätigkeiten verwendet werden dürfen*”).

Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der oben genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

6. Vor diesem Hintergrund nimmt die Kontrollsektion zur Kenntnis, dass die Kontrolle der Rechnungslegung 2017 der regionalen Ratsfraktion "Team Autonomie - BürgerUnion" so wie in den Vorjahren auch dieses Jahr nach den Kriterien des Art. 1 der Anlage "A" des besagten DPMR vom 21. Dezember 2012 erfolgt ist. Wie bereits erwähnt, besagt diese Bestimmung, dass jede in der Rechnungslegung angegebene Ausgabe den Kriterien der "Zuverlässigkeit" und "Richtigkeit" entsprechen muss, also der Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angegebenen Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben ("Zuverlässigkeit") sowie der Kohärenz der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken aufgrund einer Reihe von Grundsätzen, die in der Bestimmung selbst enthalten sind ("Richtigkeit").

Die Richtlinien im DPMR sind daher ein wesentlicher Parameter für die Kontrolle der Rechnungslegung der Ratsfraktionen, da die darin enthaltenen Bestimmungen dem dreifachen Ziel entsprechen, die Gebarungsvorgänge zu überprüfen, die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung festzustellen und die Ausgabenbelege korrekt und genau zu erfassen.

Die Kontrolle durch die Kontrollsektion konzentrierte sich auch, sowohl bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktion als auch bei den Ausgaben für die Personalkosten, auf die genaue Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen.

Die Umsetzung dieser Kriterien und die Kontrolle erfolgte bereits mit dem Beschluss dieser Sektion Nr. 11/2014/FRG, wie von den Vereinigten Sektionen dieses Gerichtshofes in besonderer Zusammensetzung im Urteil Nr. 59/2014/EL vom 5. November 2014 bestätigt, auf den daher auch in diesem Kontrollverfahren Bezug genommen wird.

7. Konkret wurde die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen, die korrekte Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen der internen Regelungen, die angemessene Darstellung der Verwaltungsvorgänge in der Rechnungslegung sowie die Abstimmung der Kassenbestände zwischen den einzelnen Finanzjahren geprüft.

Anschließend wurde die Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit geprüft. Insbesondere wurden die Umstände, Anlässe und Zwecke, die zu den einzelnen buchhalterischen Ausgaben geführt haben, untersucht, um den wesentlichen zweckgerichteten Zusammenhang zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Ausgaben und der institutionellen Tätigkeit der Fraktion zu ermitteln.

In Bezug auf die Ausgaben für das Personal wurde schließlich die Einhaltung der in der Verordnung des Regionalrats Nr. 33/2013 enthaltenen Bestimmungen überprüft.

8. Nach Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 2017 der Fraktion "Team Autonomie - BürgerUnion" gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der

kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass Empfehlungen in Bezug auf Auslassungen oder Ungenauigkeiten ausgesprochen werden können, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nicht wesentlich sind. Die Bewertung, was im Rahmen der Überprüfung „wesentlich“ ist, muss in konkreter Weise erfolgen, indem der objektive Wert der Unregelmäßigkeit, ihre Auswirkungen auf die allgemeinen Daten der Geburung, die Gelegenlichkeit oder die Abweichung von den Ordnungsgrundsätzen (SSRR Rechnungshof, Urteil Nr. 9/2015/EL) einzeln gewichtet werden.

Daher wird Folgendes empfohlen:

- a) unter Bezugnahme auf Buchstabe d) des Beschlusses Nr. 4/2018/FRG wird zur Kenntnis genommen, dass der Rechnungslegung die Aufstellung der im Bezugsjahr erworbenen langlebigen Gebrauchsgüter beigelegt worden ist und empfohlen, dass die in früheren Jahren erworbenen Gebrauchsgüter ebenfalls in das Inventar des Regionalrats aufgenommen werden, auch zum Zwecke der Rückgabe am Ende der Legislaturperiode;
- b) In Bezug auf Buchstabe g) wird empfohlen, für die Verwaltung der durch die „Voucher“ anfallenden Kosten, auch unter Berücksichtigung des rein administrativen Charakters der ausgeführten Tätigkeit, vorrangig interne Mittel einzusetzen.

Aus diesen Gründen

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung unter Berücksichtigung der Bemerkungen im einführenden Teil und

- stellt die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Team Autonomie – Bürgerunion“ für den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 fest;
- verfügt, dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion "Team Autonomie - BürgerUnion", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol übermittelt, auf dass er diese auf der institutionellen Webseite gemäß Art. 1 Abs. 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 des mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats, veröffentlichen möge.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 15. März 2018

Die stellvertretende Präsidentin

Anna Maria Rita LENTINI

hinterlegt beim Sekretariat am

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

KORREKTUR

ALLEGATO / ANLAGE B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTO-SÜDTIROL

MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

XV

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

2017

GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION

Team Autonomie - BürgerUnion


ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	11.520,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	10.800,00
3. ALTRE ENTRATE (specificare) / Habenzinsen		0,31
SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	5.611,20
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	10,00

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

euro/Euro

27.941,51



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>10.800,00</u>
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (<i>Artikel 4 Absatz 2</i>)	euro/Euro	<u>0</u>
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	<u>2.335,19</u>
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE	euro/Euro	<u>6.980,80</u>
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	<u>0</u>
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	<u>152,96</u>
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	<u>67,32</u>
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	<u>0</u>
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	<u>77,99</u>
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	<u>2.867,00</u>
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	<u>0</u>
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUStATTUNG	euro/Euro	<u>1.039,31</u>
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	<u>1.631,14</u>
14. ALTRE SPESE (specificare) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben) Bankgebühren, Kreditkartengebühren	euro/Euro	<u>353,95</u>

TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT

euro/Euro 26.305,66

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	5.611,20
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	10,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN	euro/Euro	22.320,31
USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltjahres	euro/Euro	26.305,66
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	1.625,85
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	euro/Euro	10,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

An Doel

Bolzano/Trento,
Bozen/Trent,

05/03/2018





REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente f.f. (relatore)
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli

regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013, rubricata “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”, successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate ai gruppi consiliari alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota dell'8 marzo 2018;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 6 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il presidente relatore dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Premesso in fatto

In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo, con deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 4/2018/FRG, ha rilevato alcune carenze documentali ed ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti assegnando all'uopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il termine del 7 marzo 2018, per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare attinto dai rilievi istruttori.

Entro il termine assegnato, con nota dell'8 marzo 2018 (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del

Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. Come noto, la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 di data 10 settembre 2013, modificato dalla deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014 (di seguito indicato come “Regolamento n. 33/2013”), in vigore dall’insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). L’origine di tale disciplina è rinvenibile nel D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, con particolare riferimento all’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, siccome emendati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e dalla Legge n. 116/2014.

In base a quanto prescritto dall’art. 1, comma 9, della citata legge n. 213/2012 ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile. I conti consuntivi sono quindi sottoposti al controllo della Corte dei conti che si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi (art. 1, c. 10, Legge n. 213/2012). Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo rispetto alle ridette prescrizioni normative, trasmette al Presidente del Consiglio regionale (o della Provincia autonoma) una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, Legge n. 213/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 39/2014, ha statuito che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei “*controlli estrinseci di regolarità contabile*”,

con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (cfr. art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta, ha altresì precisato che con le menzionate disposizioni il legislatore ha predisposto “*un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*”.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la “*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*” e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, “*nei limiti del mandato istituzionale*”.

In varie occasioni il giudice delle leggi ha confermato e ribadito che l’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 “*attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai [...] criteri contenuti nelle linee guida*” (sentenze n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Tra i criteri richiamati, l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la “*veridicità e correttezza delle spese*”, specificando che “*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*” (comma 2), mentre “*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*” (comma 3), con l’ulteriore puntualizzazione che “*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo*” (comma 3, lettera a).

Nelle ulteriori sentenze n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e, da ultimo, n. 260/2016 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che “*il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricoprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*”.

3. Sempre in merito ai contenuti ed ai limiti del controllo contabile de quo, possono altresì richiamarsi le precedenti pronunce di questa Sezione (deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 5/2015/FRG, n. 7/2015/FRG, n. 8/2016/FRG e n. 5/2017/FRG), nonché l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione n. 29/2014, n. 40-45/2014, n. 59/2014, nn. 1, 5, 39, 43, 61/2015 e n. 15, 20, 22, 24/2016).

4. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari regionali si è già avuto modo di evidenziare che la giurisprudenza non ha raggiunto soluzioni convergenti (v. deliberazione di questa Sezione n. 5/2017/FRG).

La Corte costituzionale, osservando che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale quali proiezioni dei partiti politici nelle assemblee eletive, ha sottolineato che essi contribuiscono in modo significativo al funzionamento dell'attività assembleare e costituiscono, in definitiva, uffici necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (Corte costituzionale sentenze n. 1130/1988, n. 187/1990 e n. 39/2014).

Ad analoghe considerazioni sono giunte anche le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza n. 609/1999.

La Cassazione penale ha invece evidenziato che i gruppi consiliari sono una realtà complessa e multiforme dove si intrecciano aspetti pubblicistici e privatistici, confermando però che la problematica del loro inquadramento giuridico è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, senza tuttavia essersi risolta in via definitiva in una *reductio ad unum* (Cassazione penale sentenza n. 49976/2012).

Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 8145/2010) ha avuto modo di evidenziare che “*in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale*”

In definitiva, quindi, se è vero che il gruppo consiliare regionale mutua, in linea generale, la veste privatistica dal partito politico da cui deriva (con la particolarità dei gruppi misti, che non sono evidentemente rappresentativi di un unico partito), è altrettanto chiaro che quando partecipa all'attività del Consiglio regionale e si inserisce nel procedimento legislativo svolge indubbiamente attività e funzioni di natura pubblicistica.

5. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, commi 4, 5 e 6 dell’allegato A) indicano le tipologie ammissibili e quelle precluse di utilizzo del contributo erogato dal Consiglio. Tale disciplina è stata recepita a livello locale dal richiamato Regolamento consiliare n. 33/2013 e dal relativo allegato B che reca il modello di rendiconto. In particolare, l’art. 3 del Regolamento sottolinea la necessaria finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo riferiti all’attività del Consiglio (“...*contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all’attività del Consiglio regionale*”),

Per quanto attiene, invece, alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari il referente normativo è rinvenibile nell’articolo 4 del ridetto Regolamento consiliare n. 33/2013.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che, analogamente agli esercizi precedenti, anche l’attività di controllo sul rendiconto 2017 del gruppo consiliare regionale “Partito democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol” si è svolta in conformità ai criteri previsti dall’art. 1 dell’allegato “A” al ridetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Come già evidenziato, la citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nel rendiconto deve corrispondere ai criteri di “veridicità” e di “correttezza”, da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute (“veridicità”) e come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge secondo una serie di principi enucleati dalla disposizione medesima (“correttezza”).

Le linee guida contenute nel d.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell’attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari, in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

Il controllo effettuato dalla Sezione si è anche concentrato sul puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento consiliare n. 33/2013, sia con riferimento alle spese di funzionamento, sia con riguardo alla spesa del personale.

L'esplicazione di tali criteri e finalità del controllo è già avvenuta con la deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG, come confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014, alle quali è pertanto sufficiente fare richiamo anche in questo procedimento di controllo.

7. In concreto, è stata, innanzitutto, esaminata la completezza della documentazione trasmessa, la corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, l'adeguata rappresentazione nel rendiconto degli eventi gestionali, nonché l'allineamento dei saldi di cassa tra i vari esercizi.

È stata quindi effettuata la valutazione di inerzia e di coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta. In particolare, sono state esaminate le circostanze, le occasioni e le finalità che hanno determinato ciascuna specifica uscita contabile al fine di individuare l'imprescindibile collegamento teleologico tra la spesa rendicontata e l'attività istituzionale del gruppo.

Infine, con riferimento alla spesa del personale, è stato controllato il rispetto delle sopra menzionate disposizioni del Regolamento consiliare n. 33/2013,

8. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;

- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell’art. 9,c.4 del regolamento consiliare approvato con deliberazione n. 33/2013.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018.

Il Presidente f.f. Relatore
Anna Maria Rita LENTINI

Depositata il 29 marzo 2018

Il Dirigente

Tommaso Panza

ALLEGATO / ANLAGE

**Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Regionalrat der autonomen region Trentino-Südtirol**

**MODELLO DI RENDICONTO ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE /
VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION**

(ARTICOLO / ARTIKEL 8)

LEGISLATURA / LEGISLATORPERIODE

15° legislatura

ESERCIZIO FINANZIARIO / HAUSHALTSJAHR

01.01.2017-31.12.2017


**GRUPPO CONSILIARE / REGIONALRATSFRAKTION
PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTO ALTO ADIGE SÜDTIROL**

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO / IM HAUSHALTSJAHR VERFÜGBARE EINNAHMEN

1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	euro/Euro	63.360,00
2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	GELDER FÜR euro/Euro	-
3. ALTRE ENTRATE interessi attivi bancari / SONSTIGE EINNAHMEN (angeben)	euro/Euro	244,41
4. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN	euro/Euro	182.945,62
5. FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE (<i>articolo 4, comma 2</i>) / KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	23.940,00

TOTALE ENTRATE / EINNAHMEN GESAMT

270.490,03



USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO / AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRES

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	
2. VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DEL GRUPPO (<i>articolo 4, comma 2</i>) / ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	euro/Euro	
3. SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB / FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	euro/Euro	18.363,39
4. SPESE PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI / AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFRÄGE	euro/Euro	4.932,14
5. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE / POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	euro/Euro	31,19
6. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI / FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	euro/Euro	
7. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI / AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	euro/Euro	603,35
8. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA / AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	euro/Euro	
9. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI / AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	euro/Euro	1.403,00
10. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, CONVEgni E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	euro/Euro	70,50
11. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	euro/Euro	
12. SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO / AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	euro/Euro	
13. SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) / AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGS-TECHNISCHEN UND HILFSDIENSTEN)	euro/Euro	146,40
14. ALTRE SPESE (spese bancarie) / SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	euro/Euro	179,44
TOTALE USCITE / AUSGABEN GESAMT	euro/Euro	25.729,41

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO /
TATSÄCHLICHE FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES**

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ANFÄNGLICHER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 182.945,62

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE / ANFÄNGLICHER
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 23.940,00

ENTRATE riscosse nell'esercizio / Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN

euro/Euro 63.604,41

USCITE pagate nell'esercizio / AUSGABEN während des Haushaltjahres

euro/Euro 25.729,41

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO / ABSCHLIESSENDER
KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN

euro/Euro 220.820,62


FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE / ABSCHLIESSENDER
KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN

euro/Euro 23.940,00

IL CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE / DER FRAKTIONSVORSITZENDE

cons. Alessio Manica

Trento, 28 febbraio 2018



CPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI

Presidente (relatore)

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Alessia DI GREGORIO

Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito richiamato come “decreto legge 174/2012”;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la Sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la Sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione” modificato con deliberazione n. 8 del 10 dicembre 2014, di seguito richiamato come “Regolamento 33/2013”;

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 1 febbraio 2018, prot. n. 311;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 4/2018/FRG d.d. 22 febbraio 2018 con la quale sono state formulate alcune richieste istruttorie;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n.15/2018 del 15 marzo 2018 con la quale sono state formulate ulteriori richieste istruttorie;

VISTA la nota di risposta del 3.4.2018, a firma del Capogruppo;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 26 marzo 2018 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Anna Maria Rita Lentini.

Considerato in fatto e in diritto

1. In data 1° febbraio 2018, con nota prot. n. cr_taas-01/02/2018-0000311-P (acquisita al prot. Corte dei conti n. 64-01/02/2018-SC_TN-U09-A), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dell'esercizio 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017), e la relativa documentazione a corredo, dei gruppi consiliari della XV legislatura, tra i quali anche quello del gruppo “Süd-Tiroler Freiheit”.

2. I suddetti documenti sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 33/2013 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione".

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel citato Regolamento n. 33/2013 del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del decreto legge 174/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili - anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...", di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il citato decreto legge 174/2012, art. 1, commi 10, 11 e 12, indica le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, la Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può

inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

3. Ciò premesso, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, la Sezione, con deliberazione n. 4/2018/FRG del 22.2.2018 ha riscontrato alcune carenze e irregolarità nei rendiconti prodotti da alcuni Gruppi consiliari, tra i quali anche il Gruppo Südtiroler-Freiheit.
4. Con nota (prot. n. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) acquisita al prot. Corte conti n. 211 dell'8 marzo 2018, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per ciascun gruppo consiliare, compreso il Gruppo Südtiroler-Freiheit, documentazione integrativa ed esplicativa.
5. Con successiva deliberazione n.15/2018 del 15 marzo 2018, la Sezione ha ritenuto esaurienti le precisazioni fornite dal Gruppo Südtiroler-Freiheit, acquisite con la suindicata nota di risposta dell'8 marzo 2018, con riferimento al profilo dell'inerenza all'attività istituzionale delle spese considerate e della necessaria autorizzazione; ha ritenuto, invece, ancora da definire alcuni profili attinenti alle spese per il personale. In particolare:
 - con riferimento alla gestione 2017, si è evidenziato un *surplus* di spese per il personale (21.103,08 euro) rispetto al fondo trasferito a tale titolo (16.200 euro), con un saldo negativo di 4.903,08;
 - con riferimento alla gestione complessiva, tenendo conto delle pregresse gestioni negative sempre con riguardo alle spese per il personale si è rilevato un saldo negativo, corrispondente al Fondo di cassa spese di personale, pari a -18.328,4 euro

Al riguardo, è stato richiesto di fornire a questa Sezione di controllo, documentazione integrativa e comunicazioni esplicative, rilevando tra l'altro che non può esserci compensazione tra il Fondo spese di funzionamento ed il Fondo spese per il personale, attesa l'autonomia dei due fondi.

6. Nella nota di risposta del 3.4.2018, a firma del Capogruppo, è stato precisato quanto segue. Per l'esercizio 2015, il gruppo consiliare ha dimenticato di chiedere i contributi per le spese del personale. Né la segreteria del Consiglio regionale ha avvisato circa la mancanza della richiesta o la necessità di presentarla. Conseguentemente nell'anno 2015 non è stato

possibile registrare entrate (mancato contributo di circa 16.200,00 euro) per i costi del personale. Da qui è emerso il risultato di cassa negativo per le spese del personale nel rendiconto per l'anno 2015 di circa 11.463,92 euro. Ciò non è stato contestato dalla Corte dei conti in sede di controllo del rendiconto per l'anno 2015, e neanche negli anni seguenti! Nell'anno 2017, sono stati corrisposti sia il trattamento di fine rapporto per l'anno 2016 sia una quota del TFR per l'anno 2017. Per il resto anche lo stipendio per dicembre 2016 è stato corrisposto solo il 3 gennaio 2017. Per queste ragioni l'importo totale delle spese del personale nell'anno 2017 risulta più alto che negli anni precedenti.

In ragione della mancata presentazione dell'istanza per l'accreditamento nell'anno 2015 dei contributi per le spese del personale e in considerazione del fatto che ciò non significa affatto cattivo uso di denaro pubblico, bensì rappresenta un mero errore formale, non rilevato tempestivamente né dal Consiglio regionale né dalla Corte dei conti, il Presidente del Gruppo conclude di confidare in una adeguata ponderazione di queste circostanze.

7. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, nonché i chiarimenti forniti in fase istruttoria, la Sezione rileva che, il saldo negativo nelle spese per il personale non è ascrivibile soltanto all'anno 2015, ma, come risulta dal prospetto sotto riportato, nell'intero triennio 2015-2017, la spesa per il personale (comprensiva delle ritenute correlate), è sempre risultata superiore alle risorse a tale scopo assegnate, con un saldo negativo pari a -€ 17.850,51, per il 2015, -€ 1.961,40, per il 2016, e -€ 4.774,08, per il 2017; con un saldo negativo complessivo, al 31.12.2017 pari a -€ 18.199,40.

SITUAZIONE DA RENDICONTI GRUPPO CONSILIARE REGIONALE SUD TIROLER FREIHEIT 2014 - 2017

ANNO	FONDI TRASFERITI PER IL PERSONALE	SPESE PER IL PERSONALE	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE	SALDO DELL'ANNO	SALDO TOTALE
2014	€ 17.949,00	€ 6.408,00	€ 5.154,41	€ 6.386,59	€ 6.386,59
2015	€ 0,00	€ 9.247,00	€ 8.603,51	-€ 17.850,51	-€ 11.463,92
2016	€ 16.200,00	€ 10.145,00	€ 8.016,40	-€ 1.961,40	-€ 13.425,32
2017	€ 16.329,00	€ 12.164,00	€ 8.939,08	-€ 4.774,08	-€ 18.199,40

euro 372,74 nel 2015, euro 507,19 nel 2016, euro 260,31 nel 2017 di IRAP sono stati pagati con i fondi per le spese di funzionamento (e non sono, quindi, compresi negli importi sopra esposti)

Rileva pure la Sezione che le circostanze di fatto evidenziate nella nota di risposta del 3.4.2018 dirette a evidenziare l'asserita buona fede nella condotta del Gruppo afferiscono ad una valutazione del profilo soggettivo che non compete a questa sede e che non rileva ai fini della oggettiva regolarità del rendiconto. La mancata rilevazione dell'irregolarità negli esercizi precedenti, da parte della Sezione, che può dipendere dalla focalizzazione dell'attenzione su altri profili, non sana l'irregolarità che come tale resta per il rendiconto relativo al 2017, con il conseguente obbligo di reintegrazione, che prescinde dallo stato soggettivo.

Va pure precisato che non può esserci compensazione tra il Fondo spese di funzionamento ed il Fondo spese per il personale (né, peraltro, al riguardo controdice alcunché il Gruppo consiliare). L'autonomia dei due Fondi che esclude la possibilità di un uso promiscuo delle relative risorse risulta evidente dalla distinta disciplina delle risorse dell'uno e dell'altro Fondo sia in entrata che in uscita. Lo stesso schema di rendiconto allegato al Regolamento per i gruppi consiliari regionali al riguardo non lascia adito a dubbi, imponendo di contabilizzare come voci distinte il “Fondo iniziale di Cassa per spese di funzionamento” ed il “Fondo iniziale di cassa per spese di personale” così come il “Fondo di cassa finale per spese di personale” ed il “Fondo di cassa finale per spese di funzionamento”, senza spazi per compensazioni. Gli unici momenti nei quali lo schema considera complessivamente le due categorie sono il riepilogo finale del “Totale delle entrate disponibili nell'esercizio” e del “Totale delle spese”.

Deve pure aggiungersi che possono essere riportati all'esercizio successivo solo le eccedenze (la parte del contributo non utilizzato nel relativo esercizio finanziario che può essere utilizzata nell'anno successivo); il surplus di spese deve essere, invece, reintegrato nell'esercizio di competenza.

Per tali motivi, va deliberata la non regolarità del rendiconto 2017 del gruppo consiliare “Südtiroler-Freiheit”, con riferimento alla maggiore spesa del personale sostenuta rispetto alle risorse assegnate a tale titolo, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di
Trento, definitivamente pronunciando,

ACCERTA

la non regolarità, nei limiti precisati in parte motiva, del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol “Südtiroler-Freiheit”, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

DISPONE

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare “Südtiroler-Freiheit”, che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell’art. 1, c. 11 del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n.213/2012, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionalen.39/2014, nonché dell’art. 9, c.4, del regolamento consiliare approvato con delibera n.33/2013 e alla Procura regionale della Corte dei conti per quanto di competenza.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 1, c. 10, del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, nonché ai sensi dell’art. 9, c.4, del citato regolamento consiliare approvato con delibera n.33/2013.

Manda al Servizio di supporto della Sezione di curare la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 .

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018.

Il Presidente Relatore

Depositata il 20 aprile 2018

Anna Maria Rita LENTINI

Il Dirigente

Tommaso Panza

REPUBLIK ITALIEN
DER RECHNUNGSHOF
Kontrollsektion für die Region Trentino-Südtirol
Sitz Trient

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Anna Maria Rita LENTINI Präsidentin (Berichterstatterin)

Massimo AGLIOCCHI Erster Referendar

Alessia DI GREGORIO Erster Referendar

Ratssitzung vom 4. April 2018

Nach Einsicht in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;

Nach Einsicht in das DPR Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;

Nach Einsicht in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;

Nach Einsicht in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012, nachstehend „Gesetzesdekret Nr. 174/2012“ genannt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung festgelegt wurden, die von den Regionalratsfraktionen nach Art. 1 Abs. 9 des obengenannten Gesetzesdekrets Nr. 174/ 2012 genehmigt wird;

Nach Einsicht in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes vom 16. Juni 2000, Nr. 14/2000, in geltender Fassung, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktion des Rechnungshofes genehmigt wurde;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 39/2014 des Verfassungsgerichtshofes bezüglich der Absätze 9 bis 12 von Artikel 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

Nach Einsicht in das Urteil Nr. 59/2014/EL der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in ihrer rechtsprechenden Funktion;

Nach Einsicht in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 8 vom 10. Dezember 2014, nachfolgend „Verordnung 33/2013“ genannt;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. 311 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 4/2018/FRG vom 22. Februar 2018, mit welchem einige Beweisanträge gestellt worden sind;

Nach Einsicht in die vom Präsidenten des Regionalrats mit dem unter Prot. Rechnungshof Nr. 211 aufgenommenen Schreiben vom 8. März 2018 übermittelten Unterlagen;

Nach Einsicht in den Beschluss dieser Kontrollsektion Nr. 15/2018 vom 15. März 2018, mit dem weitere Beweisanträge gestellt worden sind;

Nach Einsicht in das vom Fraktionsvorsitzenden unterzeichnete Antwortschreiben vom 3. April 2018;

Nach Einsicht in die Verfügung Nr. 5 vom 26. März 2018, mit welcher der geschäftsführende Präsident der Kontrollsektion das Richterkollegium zur heutigen Sitzung einberufen hat;

Nach Anhörung der Berichterstatterin Frau Drⁱⁿ Anna Maria Rita Lentini

SACHVERHALT UND RECHTSAUSFÜHRUNGEN

1. Am 1. Februar 2018 (Prot. Rechnungshof 64_01/02/2018-SC_TN-U09-A) sind bei dieser regionalen Kontrollsektion mit dem vom Präsidenten des Regionalrates unterzeichneten Schreiben vom 1. Februar 2018, Prot. Nr. RegRat 01/02/2018-0000311-Ausgang, die Rechnungslegungen der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino-Südtirol der XV. Legislaturperiode, darunter auch jene der Fraktion „Süd-Tiroler Freiheit“, bezogen auf das Finanzjahr 2017 (Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017) eingegangen.

2. Die oben genannten Unterlagen wurden dieser Kontrollsektion auf der Grundlage der Vorgaben laut Art. 9 Abs. 3 der Verordnung Nr. 33/2013 „Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung“ übermittelt.

Die Regelung betreffend die Finanzierung der Regionalratsfraktionen der Autonomen Region Trentino- Südtirol ist in der genannten Verordnung Nr. 33/2013 des Regionalrates enthalten und ist seit Beginn der XV. Legislaturperiode (22. November 2013) in Kraft. Die vorgenannte Verordnung passt die Regelung des Regionalrates auf dem Sachgebiet der Leistungen zugunsten der Ratsfraktionen an die Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 9 und 10 bis 12 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 an und befasst sich ausschließlich mit der Regelung für die Zuweisung und Entrichtung der Beiträge, mit der Ermittlung der zulässigen Ausgaben - auch mit Bezug auf die spezifischen in der Anlage A zu dieser Verordnung enthaltenen Richtlinien – , mit den entsprechenden Buchhaltungsunterlagen sowie mit der nachfolgenden Rechnungslegung und Übermittlung der betreffenden Dokumente an die regionale Kontrollsektion des Rechnungshofes.

Die Anlage A der Verordnung 33/2013 enthält die „Leitlinien für die Genehmigung der jährlichen Rechnungslegung der Fraktionen...“ gemäß DPMR vom 21. Dezember 2012, genehmigt im Sinne des Art. 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012. Die besagten Leitlinien enthalten verschiedene Vorgaben, die notwendig sind, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegungen in Hinsicht auf die korrekte Erhebung der Verwaltungsabläufe und ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung sowie Vollständigkeit der der Rechnungslegung beigelegten Unterlagen feststellen zu können.

Die Anlage A regelt auch die Pflichten des Fraktionsvorsitzenden, die Buchhaltungsunterlagen und die Rückverfolgbarkeitspflicht für Zahlungen, die von der Fraktion vorgenommen wurden (Art. 2, 3 und 4).

Das oben genannte Gesetzesdecreto Nr. 174/2012, Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 führt die Modalitäten zur Ausübung der externen Kontrolle an, die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführt wird. Im Besonderen verfügen die genannten Bestimmungen, dass der Rechnungshof, nach Zusendung der Rechnungslegungen durch den Präsidenten des Regionalrates, sich innerhalb von 30 Tagen mit einem entsprechenden Entscheid über ihre Ordnungsmäßigkeit äußert. Falls der Entscheid nicht innerhalb der 30 Tage ergeht, so wird die Rechnungslegung für das betreffende Jahr jedenfalls für genehmigt erachtet. Wenn jedoch die regionale Kontrollsektion der Ansicht ist, dass die Rechnungslegung der Ratsfraktion oder die beiliegenden Unterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, so kann sie den Präsidenten des Regionalrates, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnungslegung, eine Aufforderung zur Berichtigung übermitteln, wobei eine Frist von höchstens 30 Tagen festgesetzt wird. Der Beweisantrag setzt die Frist für die Entscheidung der Sektion aus.

3. Dies vorausgeschickt, hat die Sektion bei der Prüfung der Rechnungslegung für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2017 mit dem Beschluss Nr. 4/2018/FRG vom 22.

Februar 2018 einige Mängel und Unregelmäßigkeiten in den Rechnungslegungen einiger Ratsfraktionen, darunter auch in jener der Fraktion Süd-Tiroler-Freiheit, festgestellt.

4. Mit dem unter Port. Rechnungshof Nr. 211 aufgenommenen Schreiben (Prot. Nr. cr_taas-08/03/2018-0000561-P) vom 8. März 2018, hat der Präsident des Regionalrats für jede Ratsfraktion, einschließlich der Fraktion Süd-Tiroler Freiheit, ergänzende und erläuternde Unterlagen übermittelt.

5. Mit nachfolgendem Beschluss Nr. 15/2018 vom 15. März 2018 hat die Sektion die von der Fraktion Süd-Tiroler Freiheit gelieferten Präzisierungen, aufgenommen mit dem oben genannten Antwortschreiben vom 8. März 2018, in Bezug auf den Zusammenhang der geprüften Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit und auf die notwendige Ermächtigung für vollständig erachtet, während sie einige Aspekte in Bezug auf die Personalkosten noch für klärungsbedürftig erachtet hat. Insbesondere:

- mit Bezugnahme auf die Geschäftsführung 2017 wird bei den Personalkosten (21.103,08 Euro) im Vergleich zu den für diesen Zweck bestimmten Geldern (16.200 Euro) ein Überschuss hervorgehoben, mit einem Negativsaldo von 4.903,08 Euro.;

- mit Bezugnahme auf die Gesamtgebarung, unter Berücksichtigung der früheren negativen Geschäftsgebarungen, immer mit Bezug auf die Personalkosten, ist ein Negativsaldo unterstrichen worden, der dem Kassastand Personalkosten entspricht und – 18.328,4 Euro beträgt.

Es ist deshalb ersucht worden, dieser Kontrollsektion die ergänzenden Unterlagen und Klärungen zur Verfügung zu stellen, wobei unter anderem darauf hingewiesen worden ist, dass es, angesichts der Eigenständigkeit der beiden Fonds, keine Kompensation zwischen dem Bestand für laufende Kosten und den Bestand für Personalkosten geben kann.

6. Im vom Fraktionssprecher unterzeichneten Antwortschreiben vom 3. April 2018 ist Nachstehendes hervorgehoben worden. Für das Finanzjahr 2015 hat die Ratsfraktion vergessen, einen Antrag auf Zuerkennung des Beitrags für die Personalkosten zu stellen. Auch hat das Sekretariat des Regionalrates die Fraktion nicht darauf hingewiesen, dass kein Antrag gestellt worden ist bzw. darauf, dass dies notwendig gewesen wäre. Aus diesem Grund war es im Jahr 2015 nicht möglich, Einnahmen für die Personalkosten zu verbuchen (fehlender Beitrag im Ausmaß von ungefähr 16.200,00 Euro). Daraus resultiert das negative Kassaergebnis für die Personalkosten in der Rechnungslegung für das Jahr 2015 im Ausmaß von ungefähr 11.463,92 Euro. Dies ist vom Rechnungshof im Rahmen der Überprüfung der Rechnungslegung für das Jahr 2015 und auch in den Jahren danach nicht beanstandet worden!

Im Jahr 2017 ist sowohl die Abfertigung für das Jahr 2016 als auch ein Teil der Abfertigung für das Jahr 2017 ausbezahlt worden. Zudem ist das Gehalt für den Monat Dezember 2016 erst am 3. Jänner 2017 ausbezahlt worden. Aus diesen Gründen ergibt sich für das Jahr 2017 ein höherer Gesamtbetrag an Personalkosten als in den Jahren zuvor.

Angesichts dessen, dass für das Jahr 2015 kein Antrag auf Zuerkennung der Beiträge für die Personalkosten gestellt worden ist und dass dies keinesfalls einen schlechten Umgang mit öffentlichen Mitteln sondern lediglich einem formellen Fehler gleichkommt, auf den weder der Regionalrat noch der Rechnungshof rechtzeitig hingewiesen haben, vertraut der Fraktionsvorsitzende zum Abschluss seiner Darlegungen darauf, dass diesem Umstand gebührend Rechnung getragen werde.

7. Nach Abschluss der Überprüfungen und der Prüfung der vorgelegten zusätzlichen Unterlagen sowie der in der Untersuchungsphase vorgenommenen Klarstellungen ist die Sektion zur Ansicht gelangt, dass der Negativsaldo bei den Personalausgaben nicht nur dem Jahr 2015 anzulasten ist, sondern dass – so wie aus der nachstehend angeführten Aufstellung hervorgeht – die Personalkosten (einschließlich der damit zusammenhängenden Einbehalte) im gesamten Dreijahreszeitraum 2015-2017 die für diesen Zwecks zur Verfügung stehenden Ressourcen stets überschritten haben, mit einem Negativsaldo im Ausmaß von -17.850,51 Euro im Jahr 2015, -1.961,40 Euro im Jahr 2016 und -4.774,08 Euro im Jahr 2017, was einen Negativsaldo am 31.12.2017 von insgesamt -18.199,40 Euro ergibt.

SITUATION LAUT RECHNUNGSLEGUNGEN DER RATSFRAKTION DES REGIONALRATES SÜD TIROLER FREIHEIT 2014 - 2017					
JAHR	FÜR PERSONAL-KOSTEN ZUGE-WIESENE MITTEL	PERSONAL-KOSTEN	EINZAHLUNG DER EINBEHALTE FÜR DAS PERSONAL	SALDO DES JAHRES	GESAMT-SALDO
2014	€ 17.949,00	€ 6.408,00	€ 5.154,41	€ 6.386,59	€ 6.386,59
2015	€ 0,00	€ 9.247,00	€ 8.603,51	-€ 17.850,51	-€ 11.463,92
2016	€ 16.200,00	€ 10.145,00	€ 8.016,40	-€ 1.961,40	-€ 13.425,32
2017	€ 16.329,00	€ 12.164,00	€ 8.939,08	-€ 4.774,08	-€ 18.199,40

372,74 Euro im Jahr 2015, 507,19 Euro im Jahr 2016, 260,31 Euro im Jahr 2017 an IRAP sind mit den Ressourcen für laufende Ausgaben bezahlt worden (und sind demnach nicht in den oben angeführten Beträgen enthalten)

Die Kontrollsektion hebt außerdem hervor, dass die im Antwortschreiben des Fraktionsvorsitzenden vom 3. April 2018 dargelegte Begründung dafür, in gutem Glauben gehandelt zu haben, in den Bereich der subjektiven Bewertung fällt, welche diesem Kollegium nicht zusteht und die für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nicht von Bedeutung ist. Der Umstand, dass diese Unregelmäßigkeit von Seiten der Kontrollsektion in den Jahren zuvor nicht aufgezeigt worden ist, was darauf zurückzuführen sein kann, dass das Augenmerk auf andere Aspekte gesetzt worden ist, bedingt jedoch nicht eine Sanierung dieser Unregelmäßigkeit, die demnach für die Rechnungslegung des Jahres 2017 aufrecht bleibt und für die demnach – unabhängig von der subjektiven Bewertung - die Pflicht der Beseitigung besteht.

Es muss auch hervorgehoben werden, dass keine Kompensation zwischen dem Bestand für laufende Kosten und dem Bestand für Personalkosten möglich ist. (dazu hat die Regionalratsfraktion keinerlei Stellungnahme abgegeben). Die Eigenständigkeit der beiden Fonds, welche die Möglichkeit einer gemischten Nutzung der entsprechenden Ressourcen ausschließt, geht eindeutig aus der getrennten Regelung der Ressourcen des einen und des anderen

Fonds sowohl für die Zugänge als auch für die Abgänge hervor. Überdies lässt derselbe Vordruck für die Rechnungslegung, welcher der Verordnung für die Fraktionen des Regionalrates als Anlage beigelegt ist, diesbezüglich keine Zweifel zu, indem die getrennte Verbuchung des „Anfänglichen Kassenbestandes für laufende Ausgaben“ und des „Anfänglichen Kassenbestandes für Personalkosten“ sowie des „Abschließenden Kassenbestands für Personalkosten“ und des „Abschließenden Kassabestands für laufende Ausgaben“ vorgeschrieben wird, ohne Kompensationsmöglichkeiten. Nur in der abschließenden Zusammenfassung der „Im Haushaltsjahr verfügbaren Einnahmen insgesamt“ und der „Spesen insgesamt“ berücksichtigt der Vordruck die beiden Kategorien gemeinsam.

Hinzuzufügen bleibt außerdem, dass nur die Überschüsse in das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen werden dürfen (der im entsprechenden Haushaltsjahr nicht verwendeten Zuschussanteil, der im darauffolgenden Jahr verwendet werden kann): der Spesenüberschuss muss hingegen im entsprechenden Haushaltsjahr beglichen werden.

Aus diesem Grund wird die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung 2017 der Fraktion "Südtiroler-Freiheit" mit Bezug auf die Personalkosten, die in einem höheren Ausmaß als den hierfür zugewiesenen Geldmitteln bestritten worden sind, beschlossen, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

Aus diesen Gründen

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, seine endgültige Entscheidung und

- stellt – beschränkt auf den im einführenden Teil präzisierten Bereich - die Ordnungswidrigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Südtiroler-Freiheit“ für den Zeitraum 1. Jänner 2017 – 31. Dezember 2017 fest;

- verfügt, dass das zuständige Amt dieser Sektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Rechnungslegung der Ratsfraktion "Südtiroler-Freiheit", die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die laut Artikel 1 Absatz 11 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, so wie mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 39/2004 abgeändert, und laut Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats vorgesehenen Obliegenheiten und an den regionalen Staatsanwaltschaft des Rechnungshofes für die jeweilige Zuständigkeit übermittelt.

Der vorliegende Beschluss muss auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und gemäß Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats veröffentlicht werden.

Verfügt die Übersetzung dieses Beschlusses ins Deutsche gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988 durch das Sekretariat der Sektion.

Entschieden in Trient in der nicht öffentlichen Sitzung vom 4. April 2018

Die Präsidentin (Berichterstatterin)

Anna Maria Rita LENTINI

hinterlegt am 14 April

Der Amtsleiter

Tommaso Panza

ANLAGE B

Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol

**VORDRUCK FÜR DIE JÄHRLICHE RECHNUNGSLEGUNG DER FRAKTION
(ARTIKEL 8)**LEGISLATURPERIODE 2013-2018HAUSHALTSJAHR 2017

REGIONALRATSFRAKTION

Süd-Tiroler Freiheit

Im Haushaltsjahr verfügbare Einnahmen

1. GELDER FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	17.280,00
2. GELDER FÜR PERSONALKOSTEN (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	16.200,00
3. SONSTIGE EINNAHMEN (Retourüberweisung Lohn Barbara 02/16)	Euro	129,00
4. KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSGJAHREN	Euro	38.328,07
5. KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN AUS FRÜHEREN HAUSHALTSGJAHREN (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	-13.425,32
EINNAHMEN GESAMT Euro		58.511,75

AUSGABEN WÄHREND DES HAUSHALTSJAHRSES

1. PERSONALKOSTEN DER FRAKTION (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	12.164,00
2. ÜBERWEISUNG VON QUELLENSTEUERN UND SOZIALABGABEN FÜR PERSONAL (Artikel 4 Absatz 2)	Euro	8.939,08
3. AUSGABEN FÜR DIE ERSTELLUNG, DEN DRUCK UND DEN VERSAND VON VERÖFFENTLICHUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN SOWIE SONSTIGE KOMMUNIKATIONSAUSGABEN, AUCH ÜBERS INTERNET	Euro	3.047,44
4. AUSGABEN FÜR BERATUNGEN, STUDIEN UND AUFTRÄGE	Euro	1.612,20
5. POST- UND TELEGRAMMGEBÜHREN	Euro	839,36
6. FERNSPRECH- UND DATENÜBERTRAGUNGSGEBÜHREN	Euro	0,00
7. AUSGABEN FÜR BÜROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	Euro	0,00
8. AUSGABEN FÜR VERVIELFÄLTIGUNGEN UND DRUCK	Euro	0,00
9. AUSGABEN FÜR BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND TAGESZEITUNGEN	Euro	744,82
10. AUSGABEN FÜR WERBETÄTIGKEITEN, TAGUNGEN UND FORTBILDUNGEN	Euro	7.731,72
11. AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER LEASING VON MOBILTELEFONEN FÜR DIE FRAKTION	Euro	0,00
12. AUSGABEN FÜR DEN ANKAUF ODER DAS LEASING VON EDV- UND BÜROAUSSTATTUNG	Euro	0,00
13. AUSGABEN FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK (ANMIETUNG VON SITZUNGSSÄLEN, GERÄTEN, UND SONSTIGEN VERANSTALTUNGSTECHNIKEN UND HILFSDIENSTEN)	Euro	472,00
14. SONSTIGE AUSGABEN (angeben)	Euro	489,27
14.1 F24 IRAP		260,31
14.2 Stempelsteuer		99,96
14.3 Bankgebühren		129,00

AUSGABEN GESAMT Euro 36.039,89

TATSÄCHLICH FINANZIELLE LAGE BEI ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES

Prüfsummen

ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	38.328,07	
ANFÄNGLICHER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	Euro	-13.425,32	24.902,75
Im Haushalt Jahr erzielte EINNAHMEN	Euro	33.609,00	
AUSGABEN während des Haushaltjahres	Euro	36.039,89	-2.430,89
ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR LAUFENDE AUSGABEN	Euro	40.671,26	
~ ABSCHLIESSENDER KASSENBESTAND FÜR PERSONALKOSTEN	Euro	-18.199,40	22.471,86

DER FRAKTIONSVORSITZENDE

Bozen, den 26. Jänner 2018